

LXXXIII.

TORNATA DI MARTEDÌ 3 MAGGIO 1887

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Il deputato Randaccio presenta una relazione sul disegno di legge: Prescrizione dei crediti di massa militare del Corpo reali equipaggi. = Proposta relativa allo svolgimento di una interrogazione dei deputati Figlia ed altri. = Il deputato Rinaldi A. interpella i ministri di grazia e giustizia e delle finanze sugli intendimenti del Governo per una riforma delle Conservatorie delle ipoteche nel senso di rendere governativi gl' impiegati e richiamare allo Stato gli emolumenti ed i diritti di note — Risposta del ministro di grazia e giustizia. = Il deputato Guicciardini interroga il ministro di agricoltura e commercio per sapere quali provvedimenti intenda prendere per impedire la vendita del pane a prezzo di monopolio — Risposta del ministro di agricoltura e commercio e dichiarazione del deputato Coccapieller. = Discussione del bilancio del Ministero di grazia e giustizia — Nella discussione generale parlano i deputati Righi, Fazio E., Buonomo, Franceschini, Cuccia e Napodano. = Il deputato Fagioli presenta la relazione sul disegno di legge per la perenzione di istanza nei giudizi avanti alla Corte dei conti. = Il presidente dichiara nulla la votazione a squittinio segreto per mancanza del numero legale.*

La seduta comincia alle ore 2.30 pomeridiane.

Fabrizj, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato; quindi legge il seguente sunto di

Petizioni.

3849. La Deputazione provinciale di Pavia, il presidente del Comizio agrario del circondario di Varese, Angelo Villa Pernice, presidente dell'Associazione fra gli agricoltori del circondario di Monza, le Deputazioni provinciali di Padova e di Mantova, l'onorevole Di Gropello Luigi, presidente del Comizio agrario di Alessandria, e le Giunte municipali di Mezzago e Dovico (Circondario di Monza), fanno voti perchè la Camera non voglia approvare la proposta sospensione dell'abolizione dei due decimi sulla imposta fondiaria.

3850. La Camera di commercio di Terra di Lavoro e Benevento si associa alla petizione dell'Associazione dei conciatori italiani (3798) per chiedere un aumento sul dazio d'importazione delle pelli.

3851. La Camera di commercio di Caltanissetta espone parecchie considerazioni circa il trattamento doganale dei grani esteri.

3852. Il sindaco del comune di Leprignano in provincia di Roma, fa voti perchè sia sollecitamente approvato il disegno di legge n. 145 sull'abolizione delle servitù di pascolo.

3853. Preve Pastorino ed altri importatori di riso estero in Genova domandano sia meglio spiegata la tariffa doganale, proposta col disegno di legge presentato il 14 gennaio ultimo scorso, per ciò che riguarda il riso con lolla.

Presidente. L'onorevole Giudici ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

Giudici. Prego la Camera di dichiarare urgente la petizione numero 3849 del Circolo agrario di Varese, e di trasmetterla alla Commissione che deve esaminare la legge relativa alle decime.

Presidente. L'onorevole Taverna ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

Taverna. Io mi associo, a nome anche dell'onorevole Sola, alla preghiera fatta dall'onorevole Giudici, per quanto riguarda questa petizione, e specialmente per quelle della Società degli agricoltori di Monza e dei comuni di Dovico e Mezzago. Tutte queste petizioni sono compenstrate nella petizione che porta il numero 3849.

Presidente. Onorevole Sola, Ella si associa alla proposta dell'onorevole Taverna? (*Si ride*).

Sola. Mi associo alle proposte fatte dagli onorevoli Giudici e Taverna, specialmente per raccomandare la urgenza di queste petizioni.

(*Questa proposta è accolta*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Randaccio.

Randaccio. Prego la Camera di dichiarare di urgenza la petizione che porta il numero 3853, e di volerla trasmettere, per ragion di materia, alla Commissione che deve riferire sul disegno di legge per la revisione della tariffa doganale.

(*Questa proposta è accolta*).

Congedo.

Presidente. L'onorevole D'Adda chiede un congedo di otto giorni.

(*È concesso*).

Votazione a scrutinio segreto di un disegno di legge.

Presidente. L'ordine del giorno reca: *Votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1886 al 30 giugno 1887 e riepilogo del bilancio rettificato.*

Si proceda alla chiama.

De Seta, segretario, fa la chiama.

Presidente. Si lasceranno le urne aperte.

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Randaccio a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Randaccio. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge, "Prescrizione

dei crediti di massa militare del Corpo reali equipaggi. „

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

Proposta relativa allo svolgimento di una interrogazione dei deputati Figlia ed altri.

Presidente. L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

Saracco, ministro dei lavori pubblici. Dichiaro agli onorevoli Figlia, Finocchiaro-Aprile e Chiara che sono disposto a rispondere alla loro interrogazione nella seduta di domani.

Presidente. È presente qualcuno degli interroganti?

Voci. Nessuno.

Presidente. Allora si prenderà atto di questa dichiarazione dell'onorevole ministro.

Svolgimento di una interpellanza del deputato Antonio Rinaldi e di una interrogazione del deputato Guicciardini.

Presidente. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interpellanza del deputato Rinaldi Antonio; essa è la seguente:

“ Il sottoscritto chiede d'interpellare gli onorevoli ministri di grazia e giustizia e delle finanze sugli intendimenti del Governo per una riforma delle Conservatorie delle ipoteche, nel senso di rendere governativi gl'impiegati, e richiamare allo Stato gli emolumenti ed i diritti di note. „

L'onorevole Rinaldi Antonio ha facoltà di svolgere la sua interpellanza.

Rinaldi Antonio. Quando fu discusso il disegno di legge sulla ricostituzione dell'ufficio ipotecario di Potenza, distrutto dall'incendio della notte 28 novembre 1884, la Commissione parlamentare presentò un ordine del giorno così concepito:

“ La Camera invita il Governo a studiare i provvedimenti opportuni per rendere governativi gl'impiegati degli uffici ipotecari, assegnandosi loro uno stipendio sul bilancio dello Stato, abolendosi l'aggio pei conservatori, e richiamandosi allo Stato tutti gli emolumenti. „

L'onorevole ministro Magliani dichiarò che accettava l'invito della Commissione; non però sotto la forma di ordine del giorno, ma come semplice eccitamento a studiare. Promise di por-

tare la sua attuazione sulla questione, e mantenere la parola. Senonchè pare che il Governo sia andato a idee perfettamente diverse da quelle manifestate dalla Commissione parlamentare.

Una relazione della direzione del demanio e delle tasse, già distribuita a tutti i deputati, tratta largamente la questione, ma finisce nel senso che le cose debbono rimanere come attualmente sono.

Io ho studiato attentamente quella relazione, trattovi dall'indole speciale dei miei studi, e da un po' di conoscenza pratica che credo di avere intorno al modo come funzionano gli uffici ipotecari, (i primi, non dubito dirlo, per importanza politica, dopo gli uffici dello stato civile), e mi sono determinato a presentare la interpellanza che l'onorevole presidente ha testè letto.

E noti la Camera che, nel presentare quella interpellanza, io non mi sono lasciato vincere dalla pietà verso gl'impiegati delle Conservatorie delle ipoteche, i quali per altro pur meriterebbero qualche considerazione dal Governo, perchè colle loro famiglie rappresentano una popolazione di 4, o 5000 cittadini. Veramente la loro condizione è infelice perchè è la più precaria di tutte. Un conservatore è tramutato da un ufficio ad un altro; si può trarre dietro tutti gl'impiegati nei quali ripone la sua fiducia, e licenziare quanti ne trova nella nuova residenza. Chi non ha la schiena pieghevole, chi non si abbassa ai capricci del capo, chi non ne gode le simpatie, può essere senza più destituito.

Si dice che provvede abbastanza alla sicurezza di quest'infelici l'articolo 20 del testo unico della legge del 1874, con cui è stabilito che il conservatore deve partecipare agli onorevoli ministri delle finanze e di grazia e giustizia tutte le nomine e le rimozioni. Ma che cosa, domando io, possono fare gli onorevoli ministri delle finanze e di grazia e giustizia, quando un conservatore dichiara che non può accordare la sua fiducia ad un determinato impiegato? E dal 1874 fino ad oggi, quante di codeste nomine, e rimozioni abbiamo veduto noi revocarsi?

Del resto, io l'ho detto, non intendo di rendermi il difensore delle ragioni e degli interessi di questi impiegati. Anzi, se le mie parole potessero incontrare la fortuna di meritare l'approvazione del Governo e della Camera, molti di quegli amanuensi, quelli cioè che sono stati eletti soltanto col criterio dell'economia e dell'interesse dei conservatori, e che non presentano alcuna guarentigia di probità e di capacità, dovrebbero essere senz'altro licenziati.

Io intendo di svolgere la mia interpellanza dal punto di vista dei principii, e dimostrare che l'interesse bene inteso delle finanze, e la bontà del pubblico servizio consigliano gli onorevoli ministri a rifare gli studi. Io ho gran fede nell'ingegno dell'onorevole Magliani, e nel suo lodevole desiderio di migliorare le condizioni degli uffici che da lui dipendono: ho fede antica nella mente serena dell'illustre Zanardelli; ma domando una cosa sola; che studino essi, piuttostochè fare studiare gli altri. Se essi mi useranno la cortesia di portare attenzione alle cose che intendo di sottomettere alla sapienza della Camera, si convinceranno di leggieri, che le Conservatorie delle ipoteche, nel modo come sono ora costituite, rappresentano un pregiudizio storico, un pregiudizio giuridico, un pregiudizio finanziario.

Leggesi nella relazione della direzione del demanio e delle tasse che nella Lombardia, nel Modenese, e nelle Romagne, le Conservatorie erano tutte a tipo governativo; nel resto d'Italia a tipo francese o privato, cioè con un conservatore retribuito ad aggio, oltre gli emolumenti, e colla facoltà di scegliere liberamente i proprii impiegati. Soggiunge la relazione che nel 1862 fu tentato per legge di far prevalere il sistema governativo, ma dopo quattro mesi, con decreto reale, fu fatto prevalere il sistema *privato*. Qui la relazione, con semitica pietà, covre e nasconde il vizio dell'incostituzionalità del decreto, perchè appena pubblicata la legge del 1862, i 129 conservatori d'Italia corsero a Torino, ed ivi ingrossando la voce e magnificando quella responsabilità che in questa materia fa gli effetti della Fata Morgana, giunsero a strappare un decreto col quale fu revocata la legge! Ma di ciò è inutile parlare, perchè quel decreto fu poi trasfuso nella legge del 1867, e poi nel testo unico del 1874.

D'allora in poi, dice la relazione governativa, il servizio pubblico non ha lasciato nulla a desiderare, e tutto concorre a far ritenere che non sarebbe prudente consiglio abbandonare gli esperimenti che si sono fatti dai primi anni di questo secolo.

Però questo ragionamento, come ognun vede, ha il vizio d'origine di partecipare alla credenza pur troppo comune, che in Italia non si sia avuta conoscenza degli istituti ipotecari, se non colla pubblicazione del Codice francese. Ma mi si permetta il dirlo: se possiamo spiegare e fin tollerare gli stranieri, quando vengono per menar vanto delle loro istituzioni, sostenendo che tutto ci hanno insegnato e nulla hanno appreso da noi, non dobbiamo sottoscrivere a questa ingiuria nazionale.

Se la Camera vorrà prestarmi pochi minuti di attenzione, io dimostrerò che gl'istituti ipotecari sono sorti in Italia, prima che in qualunque altra nazione; che presso di noi sono stati sempre governativi; e che solo colla pubblicazione delle leggi francesi siamo stati gettati nell'ibridismo di un ufficio che è governativo e non governativo ad un tempo; governativo per l'indole delle funzioni che ivi si svolgono, non governativo pel modo con cui si procede nella scelta degl'impiegati.

È bello, o signori, ed è piacevole ricordare certe glorie antiche.

Nella Repubblica di Venezia, verso il 1288 fu creato un libro detto *notatorio* ove si registravano tutti i contratti, sotto pena di nullità. Erano giudici della Repubblica i conservatori di questo libro, e perciò impiegati dello Stato, e si dicevano *esaminatori*.

Con una legge del 19 marzo 1595 la Repubblica veneta stabilì, presso tutti i suoi dominii, che fra un mese dalla stipulazione di qualunque contratto se ne facesse la pubblicazione *dalla cancelleria del luogo* ove i beni erano, rilasciandosi nota del nome, della città, del fondo, e della data dell'istrumento.

A Padova nel 1488 si facevano le iscrizioni *coram iudice et officiali communis*. Non dirò del *liber manifestationum* delle città d'Este, Montagnana e Cittadella; non delle leggi del 1586 della Valle di Aosta; non della registrazione ordinata in Napoli il 1532 presso il tribunale di San Lorenzo; non del Capitolo di Filippo II pubblicato in Sicilia il 1604. In tutti questi monumenti legislativi l'ufficio delle ipoteche fu parte di amministrazione giudiziaria, e quindi ordinato a tipo governativo.

Il Codice francese ruppe queste nostre tradizioni, ed allora soltanto cominciò ad apparire il sistema privato, cioè del conservatore retribuito con aggio, e con facoltà di nominare i propri collaboratori.

Questa, o signori, è la storia nostra. Poichè il Governo ha creduto d'interrogarla, la questione che avrebbe dovuto proporsi, e che al certo si proporranno gli onorevoli ministri, quando vorranno rifare con maggior ponderazione gli studi, è la seguente: quale fra i due sistemi è preferibile, perchè più conforme alle tradizioni, e al senso giuridico italiano?

Ho detto al senso giuridico, ed eccomi a svolgere brevemente le considerazioni di diritto.

Gli uffici ipotecari sono certamente finanziari, e sotto un certo punto di vista, anche giudiziari.

Come uffici ipotecari sono alla dipendenza del Ministero e dell'Intendenza di finanza. Ora, come va che mentre sono uffici di Stato il Ministero e l'Intendenza di finanza, debbono rimanere semplici uffici privati le Conservatorie delle ipoteche, che costituiscono un ramo dell'ufficio di contabilità delle finanze?

Ho accennato che, sotto un certo punto di vista, sono anche giudiziari. Essi tutelano la proprietà dei cittadini, e custodiscono diritti preziosi. Se un conservatore rifiuta indebitamente un'iscrizione, una trascrizione, un'annotazione vi può essere astretto dall'autorità giudiziaria, con la condanna ai danni. Ecco perchè questi uffici sono alla dipendenza del Ministero di grazia e giustizia. Ora io ripeterò la domanda che ho fatta testè; come va che mentre il Ministero di grazia e giustizia è un ufficio di Stato, la Conservatoria delle ipoteche, che ne dipende, rimane fuori dell'organismo di Stato?

Nella legge del 1874 è stabilito che il conservatore è impiegato governativo; tutti gli altri che da lui dipendono, sono privati. Ma il conservatore non può far tutto da sè; ha continuo bisogno dell'aiuto degli altri; ed io non so come si possa giuridicamente disgiungere ciò che è materialmente unito. Gli atti ipotecari sono compilati da mani private; ma perchè soltanto nel capo risiede la fiducia pubblica, non acquistano il carattere della autenticità, se non sono contrassegnati dalla firma di lui; onde l'atto privato si trasforma in pubblico, senza possibilità di raggiungersi la compiuta sicurezza della bontà del lavoro.

La legge riconosce Conservatorie, e non conservatori: onde ciascuno comprende quanto sia strano questo nuovo panteismo politico e finanziario, per cui il conservatore personifica la Conservatoria.

Gl'italiani, o signori, sono avvezzi alla coltura del diritto, che è linea retta; vogliono perciò sistemi netti e recisi.

Ma vi è la responsabilità dei conservatori, dice la relazione governativa, su cui intendo di provocare una dichiarazione dagli onorevoli ministri. Ed ecco la testa di Medusa. Poichè, si dice, i conservatori hanno la responsabilità dei propri atti, è giusto che abbiano piena balia di scegliere liberamente i propri funzionari. Eppure nell'ex regno Lombardo-Veneto gli impiegati degli uffici ipotecari avevano una certa guarentigia governativa, godevano del diritto alla pensione, avevano al certo una condizione meno precaria che non sia quella degli amanuensi di oggi

giorno; ma nessuno pensò mai di prosciogliere i conservatori dalla responsabilità, come lucidamente dimostrò il Carabelli.

È poi dispiacevole che il Governo, con questa teorica restrittiva della responsabilità degli impiegati, contribuisca, certo involontariamente, a rendere più ottuso il sentimento della responsabilità e del dovere negli altri funzionari pubblici. Quando si dice che i conservatori soltanto sono responsabili (tanto egli è vero che rimangono sotto l'impero di un ordinamento eccezionale), si fa naturalmente strada nell'animo di tutti il convincimento, che gli altri impiegati non debbano essere responsabili.

Quanto questa teorica riesca sovversiva del principio di libertà, non è chi non veda; perchè i pubblici funzionari possono diventare tiranni, se si lasciano dominare soltanto dal sentimento dei proprii poteri; invece possono riuscire consociatori dei popoli, e veri ministri di civiltà, se si lasciano dominare dal sentimento del proprio dovere e dalla coscienza della propria responsabilità.

Scrisse Massimo d'Azeglio: " L'Italia, l'Europa ed il mondo giammai avranno riposo, finchè non sarà assimilata, trasfusa nel sangue dell'universale, la persuasione di non esservi nè Governo, nè indipendenza, nè libertà possibili, senza la responsabilità legale d'ogni potere, d'ogni partito, d'ogni associazione, come di ogni individuo, ridotta in patto vero, reale, e rarissimamente, meno che si può, falsata da qualche eccezione. "

In tutti i Governi liberi, in Atene, in Roma antica, nelle repubbliche italiane del medio evo, la legge del sindacato dei funzionari pubblici fu sempre una legge generale di Governo. Anzi in Italia questo principio fu sempre ammesso, sotto qualunque forma di Governo. Ciascuno di voi ricorda meglio di me, le celebri costituzioni degli Imperatori romani, con cui si prescriveva che i funzionari pubblici dovessero rimanere per 50 giorni nel luogo dove avevano esercitato il loro ministero, per dar ragione del fatto loro, a chiunque ne chiedesse conto. Queste disposizioni vedemmo poi trasfuse nella celebre Costituzione *Voluntus* di Federico II, e in diverse leggi dei sovrani del Piemonte.

Ma lasciamo le considerazioni storiche.

Quella teorica, onorevoli colleghi, si oppone a tutto l'organismo della nostra legislazione positiva. Se io giungerò a dimostrare, che non solo i conservatori, ma tutti gli altri impiegati, sono responsabili, sarà perfettamente logica la conclusione, che o le Conservatorie debbano essere ordinate come gli altri uffici, o tutti gli uffici, come le Conservatorie.

Il nostro egregio collega, onorevole Bonasi, ha prestato un gran servizio alla libertà, pubblicando un libro dal titolo: *Sulla responsabilità dei ministri e degli altri ufficiali pubblici, secondo le leggi del regno e la giurisprudenza*. Con questo libro ha dimostrato, che non v'è bisogno della tante volte promessa legge della responsabilità dei ministri e dei funzionari pubblici, perchè soccorrono abbastanza le norme del diritto comune, e questa teorica è professata da molti altri scrittori; in Italia dal Serafini e dal Pacifici-Mazzoni, in Francia dal Dalloz e dal Sourdat, in Germania dallo Zachariae e nel Belgio dal Laurent, il quale ultimo considera la responsabilità dei conservatori, come applicazione del principio generale della responsabilità dei funzionari pubblici, e scrive così: " l'articolo 2197 (Cod. francese) è l'applicazione di un principio generale: ogni funzionario è responsabile del danno che cagiona nell'adempimento delle sue funzioni; questo principio fondato sugli articoli 1382 e 1383 deve applicarsi ai conservatori. "

Moltissime decisioni esistono in questo senso, e al certo mi dilungherei troppo, se volessi venir rassegnando le diverse autorità degli scrittori e dei tribunali. A me basta rilevare che quella dottrina restrittiva è smentita da tutto il sistema della nostra legislazione positiva.

Gli uscieri e i cancellieri rispondono della nullità dei procedimenti: gli ufficiali dello Stato civile sono tenuti al risarcimento dei danni per cattiva od omessa registrazione degli atti; i giudici e gli ufficiali del Pubblico Ministero sono obbligati alle conseguenze nonchè del dolo, della frode e della concussione, ma anche degli indugi che frappongono nell'esercizio delle loro funzioni. Pone il suggello a queste considerazioni l'articolo 40 della legge sulla contabilità generale dello Stato, su cui richiamo tutta l'attenzione dell'onorevole ministro.

" I direttori generali, dice quest'articolo, del demanio e tasse, delle gabelle, delle poste, dei telegrafi e delle imposte dirette ed indirette, non che i capi degli uffici provinciali finanziari, sotto la personale loro responsabilità, provvederanno, nei limiti delle rispettive loro attribuzioni, affinchè prontamente ed integralmente sia fatta la riscossione delle entrate. " E perchè, domando io, le direzioni del demanio e tasse, delle gabelle, delle poste, i cui capi sono dichiarati personalmente responsabili, non vengono ordinate come le Conservatorie delle ipoteche?

Sicchè, a me pare, dopo questa breve rassegna dello stato della nostra legislazione, perfet-

tamente logica la conclusione, che, se la regola della responsabilità non è solo pei conservatori, ma per tutti i funzionari dello Stato, o le Conservatorie debbono essere regolate come gli altri uffici, o tutti gli uffici come le Conservatorie.

La questione non è nuova per la nostra Camera. Nella tornata del 20 giugno 1867 il regio commissario, onorevole Finali, espose che nelle Romagne gl' impiegati degli uffici ipotecari divennero governativi per disposizione del Governo provvisorio, e d'allora in poi, disse l'onorevole Finali, il servizio lasciò molto a desiderare. Ma:

Felix qui potuit rerum cognoscere causas.

Il cattivo servizio dipese dalla cattiva scelta, e si sa che nei rivolgimenti politici la nomina dei funzionari non suol riuscire gran fatto felice. Si stabiliscano rigorose norme di esame, per le necessarie guarentigie di capacità e di probità, ed allora il servizio non lascerà nulla a desiderare.

Si dice, che il conservatore ha interesse di scegliere bravi amanuensi, e questi lavorando sotto la sorveglianza interessata e diretta del capo che li potrebbe licenziare da un momento all'altro, fanno meglio il loro dovere. Ma se fosse esatto questo ragionamento, tutti gli uffici dovrebbero essere affidati alla industria privata. Basterebbe accordare ai prefetti e sotto prefetti la facoltà di scegliere i propri dipendenti, per veder tornare l'età dell'oro!

Io credo invece che la responsabilità collettiva di tutti coloro che lavorano negli uffici possa meglio conferire alla bontà del servizio. Oggi gli impiegati delle Conservatorie, abbandonati a se stessi, mal retribuiti, sempre in forse del domani, finiscono col nutrire odio al proprio capo, e se si avvedono che il servizio non va bene, dicono fra sè e sè; e che importa? Vi è sempre il capro espiatorio, che deve dar conto di tutto; se ne vada pure la sua cauzione! E che cauzione è quella che va dalle 10 alle 40 mila lire, secondo l'importanza dei circondarii ipotecarii? Un solo affare sbagliato può esaurire quella somma dieci volte.

Date una posizione stabile a chi lavora negli uffici ipotecari, costituite un ruolo di promozioni, prescrivete norme sicure di capacità e di probità, risvegliate nell'animo di lui l'interesse personale di migliorarsi, ed avrete escogitato tale una guarentigia che sarà dieci volte più preziosa della cauzione.

E basti delle considerazioni giuridiche. Veniamo ora alle finanziarie.

Nel 1862 e nel 1867 fu lungamente discussa nella Camera italiana la questione, se i conserva-

tori delle ipoteche dovessero essere retribuiti con aggio; e fu risolta affermativamente, perchè, secondo le notizie statistiche allora raccolte, si temeva che lo Stato, richiamando a sè il servizio ipotecario, avrebbe avuto ad incontrare una perdita, anzichè no.

Ecco il giudizio umano come spess'erra!

Le statistiche, non appoggiate a criteri stabili, e non fatte con elementi sicuri, sogliono trascinare ai maggiori errori! Mentre il Governo ritiene che lo Stato avrebbe piuttosto a perdere, richiamando a sè la spesa del mantenimento delle Conservatorie, noi vediamo tutti i giorni, intendenti di finanza, direttori capi di divisione delle Amministrazioni centrali, pieno l'animo di soddisfazioni morali, lautamente stipendiati e con ottime residenze, sollecitare il conferimento di posti così desiderati, col peso della responsabilità, e per giunta, con l'obbligo di dare una cauzione.

Questi sono fatti eloquenti che tutte le statistiche del mondo non giungeranno mai a smentire!

Leggesi nella relazione, che la spesa annua per il mantenimento degli uffici ipotecari è di lire 770,000. È precisamente la cifra che si rileva dalle relazioni annuali che fanno i conservatori. Ma quelle relazioni, o signori, non sono esatte, nè il Governo ha alcun modo di controllarle.

Il segreto di quelle cifre è nella legge del 1874.

Il conservatore delle ipoteche ha diritto all'aggio, e a un quinto degli emolumenti: gli altri quattro quinti devono servire per lo stipendio degli impiegati, per caloriferi, illuminazione, carta e che so io. Ora, a fin d'anno, i conservatori mettono: tanto per caloriferi, tanto per stipendi agli amanuensi, tanto per registri; e le 770,000 lire sono presto esaurite!

E ne volete una prova di fatto, egregi colleghi? Ve la posso dare io, perchè caduta sotto gli occhi miei. In Potenza si è dovuto procedere alla ricostituzione dell'ufficio ipotecario, distrutto dall'incendio del 1884. Per la legge del 28 giugno 1885 e pel decreto che vi fa seguito, le spese di ricostituzione dovevano andare a carico del Governo, pagando la metà degli emolumenti. Il Governo ha pagato 73,000 lire, e la spesa che è occorsa è questa: in media si sono adoperati 30 scrivani, con la retribuzione, anche in media di lire 100 mensili; cioè 3,000 lire al mese. Il lavoro di ricostituzione è durato appena 8 mesi; in tutto perciò sono occorse lire 24,000. Aggiungete a queste, per caloriferi, carta e illuminazione, altre 6,000 lire, ed avete che tutto il dispendio è ascaso a lire 30,000. Ma il Governo ha pagato

per la sola metà degli emolumenti lire 73,000, cioè più del doppio, e quegli stessi amanuensi hanno fatto anche il lavoro ordinario delle nuove trascrizioni, iscrizioni e annotazioni, per le quali si sono riscossi per intero gli emolumenti. Riesce provato perciò che in quel caso speciale, e, a maggior ragione, nei casi ordinarii, il dispendio rimane sempre molto al di sotto degl'introiti.

Questo in ordine alle spese, che il Governo, per giunta, non può in alcun modo controllare.

E che diremo poi dei lucri?

Anche oggi si vuole ricorrere alle notizie statistiche raccoltesi nel 1862, quando, e voi lo sapete assai meglio di me, vi erano diverse legislazioni in Italia, le quali, qua e là, recavano uno strappo al principio di pubblicità delle ipoteche. Vi erano in diversi luoghi le ipoteche clandestine, quelle, cioè, delle donne maritate e dei minori. Lo Stato vendeva i suoi beni, quasi sempre con dilazione al pagamento del prezzo, e la ipoteca era efficace, non ostante che non fosse stata iscritta. In Toscana non si aveva un sistema completo di trascrizione. In tutta Italia, si poteva, fino ad un certo limite, contrattare il trasferimento degli immobili, con la sola prova testimoniale; in Sicilia e nelle provincie meridionali, sino a lire 212.50, secondo il Codice sardo fino a lire 300; pel Codice Estense fino a lire 500, e pel Codice parmense, senza limitazione di sorta.

Nel 1866 fu pubblicato il nuovo Codice col quale venne stabilito che l'ipoteca doveva essere governata esclusivamente dai principii della pubblicità e della specialità, e che tutti i contratti sopra immobili, per qualunque somma, dovessero essere trascritti. Veda quindi l'onorevole ministro quanta larga messe di lucri venne su, pei conservatori delle ipoteche.

Nel 1867, si ricordarono gli stessi dati statistici, e veramente non si potea ricorrere ad altri, perchè la nuova legislazione funzionava soltanto da un anno, e non si era raccolta una messe così abbondante di fatti, da potersi andare ad un'opinione diversa.

Ma oggi, nell'anno di grazia 1887, dopo 27 anni dalla pubblicazione del Codice civile, sentir ripetere le stesse notizie statistiche, è veramente meraviglioso!

Non basta. Vi sono i dritti di visione e di ricerca, che il Governo non può mai controllare.

Vi sono i dritti di note, che nelle diverse provincie vanno da lire 2 per ogni formalità, a lire 5, a 10, e fino a 15. Io non ignoro che con due disposizioni ministeriali, una del 1871, e l'altra del 1883, fu fatto espresso divieto ai conservatori, ed

agli impiegati che da essi dipendono, di redigere le note; ma questo divieto rimase scritto nelle circolari, poichè non trova riscontro nella legge, e non si può impedire al conservatore, dopo le sue ore d'ufficio, di attendere liberamente anche ad altri lavori. E poi, se i suoi subordinati non rivestono un pubblico ufficio, come si possono obbligare a non occuparsi liberamente, come meglio loro va a grado?

Io non ho, nè posso avere statistiche esatte, ma credo di poter presentare elementi sufficienti per un giudizio esatto. Il Governo ha pubblicato una statistica ufficiale delle iscrizioni dal 1882 al 1884, e le iscrizioni, secondo questa statistica, ammontano a 142,000 l'anno. Fa meraviglia come non si abbia pure una statistica ufficiale delle trascrizioni e delle annotazioni. Ma chi ha un po' di pratica di questi affari, comprende bene che le annotazioni e le trascrizioni raggiungono il doppio delle iscrizioni. Dimodochè, senza tema di errare, si può calcolare la cifra di 400,000 formalità nel corso di un anno.

Calcolate due lire per formalità, e avrete già 800,000 lire. Aggiungete le 770,000 lire, delle quali si parla nella relazione governativa, come rappresentanti gli emolumenti che attualmente si riscuotono; aggiungete ancora la ritenuta dell'aggio; ed arriverete a due milioni.

Ho qui alcune notizie che mi sono state fornite da amici, in ordine al movimento delle formalità in 34 Conservatorie, che sono Ancona, Ascoli Piceno, Bassano, Biella, Brescia, Cagliari, Campobasso, Casale, Castiglione, Catania, Cosenza, Cuneo, Ferrara, Firenze, Forlì, Lecce, Lucera, Mantova, Palermo, Parma, Pistoia, Pontremoli, Potenza, Ravenna, Rieti, Salò, Siena, Siracusa, Spoleto, Teramo, Tortona, Varese, Venezia e Voghera. E noti la Camera che mancano in questo elenco le Conservatorie più importanti, quelle cioè di Napoli, Roma, Santa Maria di Capua, Salerno, Bari, Torino, Messina e Milano. In queste 34 Conservatorie, che sono le meno ricche, in un decennio si sono fatte 1,430,099 formalità. Calcolati a lire due i dritti di nota per ciascuna formalità, si ha la somma di lire 2,860,198. Aggiunti gli emolumenti per questo stesso decennio in 3,710,932 si arriva a lire 6,571,130. Aggiungasi ancora l'aggio, e certamente si superano i 7 milioni.

Ora io domando: per queste 34 Conservatorie, in 10 anni, occorsero forse per semplice mantenimento 7 milioni di lire?

Richiamandosi allo Stato il servizio delle note, senza aggravio dei contribuenti, perchè continuerebbero a pagare quello che oggi pagano, si to-

glierebbe anche l'aggio, che è una macchia della nostra legislazione finanziaria. Si capisce che gli esattori, i ricevitori, i doganieri, possano essere retribuiti con aggio, perchè quando si tratta di accertare una contravvenzione e di elevare i verbali di multa, può riuscire utile l'opera interessata dei veltri della finanza; ma il conservatore non dee far nulla, non dee ricercar nulla; le tasse ipotecarie si pagano da chi vuol far pubblicare i suoi titoli; egli non deve far altro che ricevere i documenti, e riscuotere le tasse.

E notate contraddizione: se in un Governo civile potesse in qualche modo giustificarsi, o, meglio, scusarsi il sistema ingeneroso degli aggi, dovrebbero ammettersi per gli agenti delle tasse; eppure questi sono stipendiati con retribuzione fissa. So che l'onorevole Magliani pensa di abolire l'aggio anche rispetto ai ricevitori; ed io applaudo di gran cuore. Ma dunque soltanto i conservatori delle ipoteche devono rimanere in questa posizione privilegiata di partecipazione agl'introiti fiscali?

Un'ultima considerazione, ed avrò finito.

Secondo la legge del 1874 vi sono alcuni atti, i quali si compiono senza diritto ad emolumento, come sono quelli che riguardano l'interesse dello Stato e delle persone ammesse al beneficio dei poveri. Il conservatore mette da banda tutte queste operazioni, perchè non vi ha emolumento. Ed ecco perchè spesso deploriamo, come i proprietari espropriati per pubblica utilità, non possono conseguire le indennità pel ritardo frapposto dai conservatori alla spedizione dei certificati di gravezze.

Onorevoli ministri, consentono essi di riprendere in esame le idee esposte nella relazione, che finora io ho discussa? Promettono essi di dotare l'Italia di una riforma, la quale sia veramente degna del senno giuridico e finanziario degli Italiani?

Io lo spero, ed attendo con fiducia la loro risposta (*Approvazioni*).

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Risponderò molto sommariamente alle osservazioni fatte dall'onorevole mio amico il deputato Rinaldi, il quale interrogò il Ministero sulle sue intenzioni riguardo alle riforme degli uffici ipotecari, chiedendo che cosa il Governo intenda di fare circa al modo di retribuzione dei conservatori delle ipoteche, circa il personale degli uffici ipotecari. Risponderò, dico, molto sommariamente, poichè l'egregio mio collega ed amico il ministro delle finanze ha già apparecchiato un disegno di legge

per questa riforma; disegno di legge al quale io faccio piena adesione e plauso ed in cui sono risolte le questioni alle quali si è riferito nel suo eloquente discorso l'onorevole deputato Rinaldi. Per tale circostanza, se per avventura le nostre risposte pienamente non lo appagassero, egli potrà fare tutte le sue osservazioni, proporre tutti i suoi emendamenti al preindicato disegno di legge che noi presenteremo entro brevissimi giorni.

Due sono, come ha accennato l'onorevole Rinaldi, le questioni che si riferiscono agli uffici delle ipoteche: nell'una delle questioni in discorso noi siamo d'accordo con lui, ond'è che il disegno di legge lo vedrà formulato nei sensi da lui indicati; nell'altra questione invece noi dissentiamo.

La prima di queste questioni consiste nel decidere se giovi che i conservatori delle ipoteche siano, come presso di noi attualmente, retribuiti ad aggio sulle tasse ipotecarie e cogli emolumenti, oppure se essi debbano avere una retribuzione fissa a carico dell'erario dello Stato, come era, ad esempio, nel Lombardo-Veneto, nel Modenese e nelle Romagne.

Ora in tale questione noi intendiamo che i conservatori delle ipoteche debbano avere uno stipendio fisso a carico dello Stato.

Crediamo che ciò sia utile e conveniente, perchè è una cosa veramente contraria alla giustizia attributrice e distributrice il vedere alcuni di questi conservatori delle ipoteche retribuiti più di quello che lo siano i più alti funzionari dello Stato, i primi presidenti di Cassazione, i presidenti di sezione del Consiglio di Stato, i generali d'esercito, tutte insomma le più alte cariche civili e militari.

Ciò costituisce non solo una grave ingiustizia, ma crea inoltre una disuguaglianza, una disparità di trattamento tra conservatori e conservatori, e turba financo la stessa gerarchia amministrativa, perchè noi vediamo spesso funzionari regredire nell'ordine gerarchico, rendendosi soggetti a quelli che erano i propri inferiori, pur di progredire altrettanto nel lucro di quanto indietro reggiano nel grado; il che produce, quando si verifica la vacanza d'alcuno di questi posti, una smodata gara che a noi preme di fare una buona volta cessare (*Bravo! Bene!*).

Ed in questa parte noi siamo d'accordo col l'onorevole Rinaldi, ed io ritengo ch'egli sarà pienamente soddisfatto delle nostre dichiarazioni.

Viene l'altra questione in cui non consentiamo con lui, la questione che riguarda il personale dipendente dai conservatori delle ipoteche.

Riguardo a questo personale io lascio la questione finanziaria; certo è però che lo Stato trarrebbe

minor profitto dall'opera di impiegati proprii, di quello che non ne traggano i conservatori, poichè quello che ai conservatori costa dieci allo Stato costerebbe cento. Ma lascio la questione finanziaria, poichè per noi la questione dirimente è quella della responsabilità; noi crediamo, cioè, che un personale non nominato dai conservatori sarebbe poco conciliabile colla responsabilità che spetta ai conservatori medesimi per gli atti loro.

Non si tratta, onorevole Rinaldi, di una responsabilità meramente morale come quella di cui parla Massimo d'Azeglio, nel passo che egli ha letto alla Camera; non si tratta di una responsabilità, anche pecuniaria, se vuole, ma di cui si deve rispondere dinanzi alla Corte dei conti, ma si tratta veramente di una responsabilità civile verso i privati.

Ora, l'onorevole Rinaldi sa al pari di me che il Codice civile rende responsabile i conservatori delle ipoteche di ogni omissione, di ogni errore nelle iscrizioni, nelle trascrizioni, negli annotamenti, nelle operazioni tutte inerenti al loro ufficio, operazioni le quali sono quelle appunto che eseguiscono i commessi.

Quindi è che se i conservatori devono rispondere di questi commessi, i medesimi devono essere persone di loro scelta, di loro fiducia, dal momento che la fortuna e la riputazione dei conservatori sono in balla di questo personale che con una semplice omissione od errore può trarli in rovina.

L'onorevole Rinaldi citava in contrario l'esempio del Lombardo-Veneto. Ma si era in condizioni ben diverse, poichè coi modi di governo di allora quel personale anche se nominato dal Governo, era in piena balla dei singoli capi degli uffici.

Per queste considerazioni, nella questione concernente il personale degli uffici ipotecari noi non possiamo accettare le proposte dell'onorevole Rinaldi.

Aggiungerò, poichè l'onorevole Rinaldi ha citato i precedenti parlamentari, che quella stessa discussione del 1867 ch'egli ha citato, si chiuse con deliberazioni in senso contrario alla sua opinione.

Io spero, lo ripeto, che l'onorevole Rinaldi sarà soddisfatto in gran parte delle nostre proposte; ma in ogni modo, quando esse verranno in discussione sarà il momento, per lui, di procurare di far prevalere la sua opinione su quei punti della questione in cui dissente da noi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rinaldi per dichiarare se sia o no soddisfatto.

Rinaldi Antonio. Prendo atto delle dichiarazioni e delle promesse dell'onorevole ministro e lo ringrazio, dichiarandomi soddisfatto della prima parte della sua risposta, poichè la trovo perfettamente conforme alle mie idee.

Sulla seconda parte non mi pare opportuno impegnare ora una più lunga discussione. Solo mi permetto di avvertire che con la semplice sostituzione dello stipendio all'aggio, non si ottiene lo scopo di mettere i conservatori in una condizione inferiore a quella di altri più alti funzionari, se non si tolgono loro gli emolumenti i quali soltanto valgono a carezzare i più smodati desiderii di arricchire. Onde, s'è vero che con l'abolizione degli aggi si vuol provvedere a una più giusta distribuzione degli stipendii, lo scopo non si raggiunge, finchè i capi dell'ufficio possono lesinare sui dipendenti. Del resto, bramo che si presenti subito il progetto di legge promesso dagli onorevoli ministri; allora tornerò sulla controversia, e sottometterò le mie idee alla Camera. Mi giova intanto sperare che il Governo, riflettendo accuratamente sulla necessità di una compiuta riforma, abbandonerà le idee, che hanno finora informati tutt'i suoi provvedimenti.

Presidente. Così è esaurita l'interrogazione dell'onorevole Rinaldi.

Viene ora quella dell'onorevole Guicciardini che è la seguente:

« Il sottoscritto chiede interrogare il ministro di agricoltura, industria e commercio per sapere quali provvedimenti intenda prendere per impedire la vendita del pane a prezzo di monopolio. »

L'onorevole Guicciardini ha facoltà di svolgerla.

Guicciardini. La legge del *catenaccio*, con la quale si è aumentato di lire 1. 60 il dazio d'introduzione del frumento estero nel regno, ha avuto la sua ripercussione sul mercato del frumento, sul mercato delle farine, sul mercato del pane. Ma mentre il mercato del frumento, più che un vero e proprio rialzo presenta una tendenza al rialzo, mentre il mercato delle farine presenta aumenti racchiusi entro limiti modesti; il mercato del pane, non dappertutto ma in alcune città, presenta dei rincari i quali non sono in nessun rapporto, nè col dazio votato dalla Camera, nè con l'aumento del prezzo del frumento e delle farine.

Non è cosa difficile il dimostrare la proposizione che ho testè enunciata; basta accertare qual'è il rendimento della farina in pane. Questo rendimento è variabile, perchè varia col variare di molti coefficienti, i quali per natura loro non sono fissi. Tali sono la qualità della farina, il

modo della macinazione, la quantità di acqua che si mette nella pasta, il calore del forno, il grado di cottura del pane, la dimensione dei pani.

Però credo di potere affermare senza rischio di essere smentito, che, nelle condizioni più comuni, con cento chilogrammi di farina si può ottenere una quantità di pane, variabile tra i 115 e i 125 chilogrammi.

Or bene questa notizia apre la via ad un conteggio tanto facile quanto chiaro; perchè, se 100 chilogrammi di farina danno fra i 115 e i 125 chilogrammi di pane, è chiaro che il rincaro di lire due a quintale sul prezzo della farina può produrre, tutto al più, sul prezzo del pane un rincaro fra un centesimo e mezzo a due centesimi per chilogramma.

Invece abbiamo che i fornai, di non poche città del regno, hanno rincarato il pane non in ragione di un centesimo e mezzo, non in ragione di due centesimi, ma bensì in ragione di cinque centesimi al chilogramma; il che significa che questi fornai, col pretesto della legge del *catenaccio*, hanno accresciuto i loro guadagni in ragione di oltre tre centesimi al chilogramma.

Questo fatto pare a me, e non può non apparire a nessuno, gravissimo.

È gravissimo perchè è l'effetto di una coalizione, che si esercita dai produttori di una merce di assoluta ed indispensabile necessità; è gravissimo perchè fa credere alle masse che la legge, votata dal Parlamento, ha rincarato il pane di cinque centesimi, mentre la maggior parte di questo rincaro non dipende, indiscutibilmente, dalla legge suddetta, ma solo da una coalizione di speculatori; è gravissimo, finalmente, perchè questo fatto, come tutti quelli, che toccano molto da vicino le classi bisognose, può essere nocivo all'ordine pubblico, alla pubblica tranquillità.

A me pare che questo fatto non debba passare inosservato al Governo; mi pare che il Governo debba studiarlo e debba ricercare quei mezzi che possano essere capaci di attenuarne le conseguenze, e, trovatili, applicarli con fermezza e con energia.

Dico poi che i mezzi per combattere un fatto di questa natura non mancano; sono molteplici, e in questi giorni sui pubblici fogli ne abbiamo visti enunciare parecchi. Tutti possono ridursi a tre tipi. Uno, antico, il *calmiere*; poi i forni municipali e i forni cooperativi.

Io non ignoro che tutti e tre questi rimedi presentano varie difficoltà, e tutti, quali più quali meno, offrono il fianco ad obiezioni molteplici e di una certa gravità. Il *calmiere* è un rimedio

semplicissimo, ma offende le idee più comunemente accolte sulla libertà del commercio, e non dà sempre sicurezza di risultato, poichè la disposizione municipale che stabilisce i prezzi delle varie qualità del pane può, senza gravi difficoltà, essere elusa, col peggiorare la qualità del pane. I forni municipali non offendono la libertà del commercio; e organizzati soriamente, possono mitigare il prezzo del pane messo in vendita dai forni liberi; ma obbligano i comuni ad esercitare una funzione per la quale, nella maggior parte dei casi, mancano loro gli organi necessari, che, del resto, non si possono improvvisare. I forni cooperativi non hanno gl'inconvenienti del *calmiere*, nè gl'inconvenienti dei forni municipali, e sono certamente capaci di rompere il monopolio là dove si è formato, e d'impedire che nasca dove ancora non esiste; ma però sono istrumenti anche questi che non si possono improvvisare, e per crearli occorre tempo, occorrono preparativi, mentre occorre che il rimedio sia applicato con molta sollecitudine, affinchè il male sia colpito prima che si allarghi.

Come vedete, io non mi nascondo le difficoltà del problema: veggio anch'io che tutti i rimedii proposti, o che si possono proporre, sono tali che danno luogo a delle obiezioni più o meno fondate: io sono il primo a riconoscerlo.

Ma anche gli errori hanno la loro logica, e, dopo che si è voluto abbandonare, in materia di commercio frumentario, i principii del libero scambio, bisogna subirne le conseguenze, fra le quali è questa: che bisogna ricorrere a quei provvedimenti, i quali valgano, se non del tutto, almeno in parte, a mitigare i cattivi effetti della nuova politica, nella quale siete entrati.

Mosso da queste ragioni, io ho presentato l'interrogazione che ho testè svolta la quale riassumo in una proposizione e in due domande.

In diverse città del regno i fornai si sono riuniti ed hanno deliberato di vendere il pane a un prezzo di monopolio.

Il Governo crede di dover rimanere spettatore indifferente davanti a questo fatto? E se non lo crede, come io non voglio nemmeno sospettare, quali sono i provvedimenti che egli ha intenzione di prendere per eliminare, per quanto è possibile, questo fatto?

A queste due domande, che rivolgo all'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio attendo una risposta chiara e precisa, la quale sia di avvertimento per gli speculatori e sia in pari tempo di affidamento per i consumatori.

Presidente. L'onorevole ministro di agricoltura e commercio ha facoltà di parlare.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Molto opportunamente l'onorevole Guicciardini ha interessato la Camera di un argomento palpitante di attualità, quale è quello del rincaro del pane. Egli ha esordito notando che l'aumento sul prezzo del pane avvenuto in Roma, ed in qualche altra piazza, non è in relazione al lieve aumento, che il Parlamento, con la legge del *catenaccio*, ha votato per il dazio sul grano. Ed è così, di fatti. Il lieve aumento dei dazi è stato un pretesto invocato dai fornai, per aumentare il prezzo del pane; ma non è certamente la spiegazione, e, molto meno, la giustificazione dell'aumento stesso.

Non oggi, ma sempre, in Italia e fuori, si è notato che il prezzo del pane, raramente, ed oserci dire quasi mai, è stato in giusta relazione col prezzo dei cereali: tra le due cose, per quanto vi fosse affinità di causa e di effetto, di materia prima e di materia lavorata, non vi è stato quasi mai rapporto costante e preciso. Ed è naturale che ciò avvenga: in quanto che tra le due cose vi è una serie di operazioni, e di intermediari, che muta e varia la proporzione tra il prezzo dei cereali e quello del pane.

E senza ricordare quel che è avvenuto nei paesi forestieri, nonchè le ricerche fatte in proposito da privati e da Governi, massime in Vienna ed in Parigi, mi limito a citare un fatto avvenuto presso di noi, e vale la pena di rammentarlo a proposito di questa discussione.

L'onorevole collega Miceli, fin dal dicembre 1879, preoccupato del problema, istituiva una Commissione, con l'incarico di *investigare le ragioni che, insieme con le vicende dei raccolti, concorrono a determinare il prezzo del pane in Italia, e di suggerire i provvedimenti più acconci a ridurre il detto prezzo in relazione a quello dei cereali*. L'egregio uomo aveva visto, come vediamo tutti, che giusta relazione fra il prezzo del pane e quello dei cereali non esisteva allora, come non esiste oggi.

La Commissione presieduta da un filantropo, dall'onorevole senatore Pepoli, si occupò di studiare il problema, e vale la pena di richiamare alla memoria il suo lavoro.

Dietro un'ampia inchiesta, la Commissione si occupò di determinare il profitto dell'industria del panettiere in Italia; e sono molto notevoli i risultati, che ciascuno dei colleghi potrà riscontrare.

Mi si permetta di citare qualche brano.

Dice la Commissione:

“ Esaminando una per una le cifre di questo

prospetto si osserva, che il profitto netto dell'industriale sopra un quintale di grano ridotto in pane, varia dalla cifra minima di 5 centesimi, che riesce quasi incalcolabile di fronte al valore del prodotto, alla cifra massima di lire 48.14, che rappresenta il 60 per cento circa del prezzo del prodotto, e che, sopra un quintale di farina ridotto in pane, il profitto varia da 2 centesimi a lire 29.60, più del 40 per cento del valore. Sono questi i punti estremi, ma in mezzo ad essi le oscillazioni sono svariate e rimarchevoli.

“ Raggruppando i dati raccolti, in ragione dell'entità dei profitti, risulta che questi sono:

Inferiori a	10 cent. in	4 comuni
da 11 a	20	5
„ 21 a	30	5
„ 31 a	50	5
„ 51 a	99	14
„ 1 a	2 lire	57
più di 2 e meno di 3	„	61
„ 3	4	55
„ 4	5	38
„ 5	6	30
„ 6	7	25
„ 7	8	12
„ „	„	6
„ 8	9	6
„ 9	10	4
„ 10	15	16
„ 15	20	9
„ 20	25	„
„ 25	30	3
„ 30	35	1
„ 35	40	„
	oltre 40	1

Vedete bene come, pur escludendo da queste cifre quelle massime, che si riferiscono evidentemente a casi eccezionali e fors'anco a notizie erronee, sta però il fatto che nel 1880, in cui esisteva il macinato, ed il dazio sui cereali era nella misura di 1.40, gli esercenti l'industria del panettiere ottenevano profitti, relativamente, abbondanti, ed in alcuni luoghi elevatissimi, non ostante la limitata produzione. E si noti che i dati esposti da quella Commissione furono raccolti direttamente dai comuni ed in molti casi dagli stessi produttori, e furono vagliati con scrupolosità.

Però il macinato spari: il prezzo del grano diminuì: le tariffe di trasporto furono mitigate; e ciononostante, da notizie posteriori raccolte con gli stessi criteri della Commissione del 1880, resta

provato che il prezzo del pane non subì una corrispondente diminuzione.

Ora io non posso, visti questi precedenti, ritenere che l'aumento di dazio in lire 1.60 al quintale abbia potuto produrre lo strano effetto di autorizzare i fornai ad elevare di cinque centesimi il prezzo del pane; aumento, che, come notava opportunamente l'onorevole interrogante, non ha ragionevole rapporto con l'accrescimento del dazio. Quindi evidentemente si tratta di un desiderio di lucro smodato, più smodato di quello che si è avuto finora.

Ma l'onorevole interrogante domandava con precisione di linguaggio: crede il Governo restare spettatore inerte di fronte a questo spettacolo, che ristretto oggi in talune piazze può diffondersi in altre ed anche in tutte le città d'Italia? Quali sono i provvedimenti, egli domandava, che il Governo intende di adottare, per evitare la continuazione e la diffusione di un simile fenomeno? La risposta a queste due domande, prima di darla io, l'ha data egli stesso, perchè nella sua interrogazione ha enunciato i tre rimedi, che si possono adottare. Egli ha detto: non vi sono se non tre mezzi per evitare od attenuare le conseguenze del male: il *calmiere*, i forni municipali, i forni cooperativi. Ed ha quindi esposte le difficoltà, che ciascuno di essi incontra nell'applicazione.

Cosicchè quando egli mi domanda quali provvedimenti il Governo intende adottare, non potrei se non ripetere quello che l'interrogante ha esposto, e rinnovare le sue parole circa le difficoltà di applicazione di ciascuno dei tre sistemi.

Ma pure qualche cosa bisogna fare: ed io per i tre provvedimenti da lui stesso indicati, dirò francamente in quali limiti, e sotto quale forma potrebbe svolgersi l'azione del Governo.

Non debbo però tacere che, stando alle stesse parole dell'interrogante, i provvedimenti da dare sarebbero più direttamente nell'orbita delle attribuzioni dei comuni, anzichè nella competenza del Governo.

Non toccherò quello che si può riferire alla parte punitiva, perchè non forma oggetto d'interrogazione, nè entra nel mio compito; e in ogni modo per tale parte il potere giudiziario, secondo i casi, farà quello che crederà a norma delle leggi attuali. Mi limiterò a dire poche parole sui provvedimenti, per i quali è invocata dall'interrogante l'azione del Governo.

In quanto al *calmiere*, è bene intenderci chiaramente, e, senza ricorrere a dottrine astratte ed a principii puramente teorici, esaminare lo stato della nostra legislazione.

La legge comunale e provinciale ne face addirittura.

Nel regolamento per l'esecuzione di essa, e propriamente nell'articolo 67, è detto che i « comuni possono con regolamenti di polizia urbana determinare le norme per le mete, e calmieri dei generi annonari e di prima necessità, quando le circostanze locali e le consuetudini ne giustificano l'opportunità. »

Naturalmente questa disposizione di regolamento, come tutte le disposizioni espresse in una forma così generica, ha dato luogo a dubbj di interpretazione.

Il calmiero è abolito: è solamente ammesso quando vi sono circostanze locali, o consuetudini. Ma circostanze locali possono esservene di moltissime specie.

Ad ogni modo dirò come il Ministero ha interpretata questa disposizione: dirò la giurisprudenza amministrativa, affinchè la Camera la sappia e la corregga, occorrendo. Si è ritenuto in massima di non ammettere il *calmiere*; ma però si è, in linea di eccezione, consentito nei regolamenti di polizia urbana, quando ne fosse dimostrata la necessità.

E si è ritenuta dimostrata, quando i venditori dei generi, ai quali si vorrebbe imporre il prezzo, approfittando delle condizioni speciali del mercato, stabiliscano un prezzo superiore al giusto, e quando soprattutto l'esperienza abbia dimostrati inefficaci od inattuabili quei mezzi, che i consumatori possono mettere in pratica per combattere il monopolio.

Io credo perfettamente consona all'interpretazione razionale dell'articolo 67 del regolamento questa interpretazione, che autorizza il calmiero solo in casi eccezionali, come un provvedimento transitorio, come un rimedio destinato a curare un male, a far cessare un abuso.

L'onorevole interrogante domanda al Governo che cosa pensa a proposito del caso da lui accennato, e che forma oggetto della sua interrogazione. Rispondo francamente, che il Governo non può prendere alcuna iniziativa in proposito: deve rispettare la libertà e l'autonomia dei comuni, a norma della legge: ha solamente il diritto ed il dovere di esaminare le deliberazioni ed i regolamenti comunali per vedere se siano giustificate le circostanze invocate dai comuni per istituire, sempre in linea transitoria, il calmiero su generi di prima necessità.

Il Governo adunque viene in seconda linea, ma credo francamente che, ove continuassero quelle coalizioni, le quali non hanno alcuna giustificazione,

ma traggono pretesto da una legge per procurare esagerati profitti a danno dei consumatori, dovrebbero in esse ravvisarsi quelle circostanze eccezionali, che consentono ai comuni, in linea transitoria e finchè dura il male, di opporre come argine e diga il calmere. In quanto all'altra proposta di forni municipali e cooperativi dirò anche francamente il mio pensiero.

I forni municipali rientrano nell'ambito della libertà e dell'autonomia comunale e non avrei nulla a vederci. L'onorevole Guicciardini però ha osservato (ed io concordo con lui) che la istituzione di forni municipali, per quanto possa essere un'opera benefica, per altrettanto si allontana dalle funzioni ordinarie dei comuni, e d'altronde non è di facile applicazione.

In quanto ai forni cooperativi, il Governo già ne incoraggia, nei limiti del bilancio, la istituzione, la quale se non può addirittura guarire il male, può moderarne gli effetti.

E, come sa meglio di me l'onorevole interrogante, il Ministero di agricoltura compie questa missione, ma solamente nelle provincie travagliate dalla pellagra.

Difatti, nel suo bilancio esiste un fondo destinato a favorire quelle iniziative, che servono a combattere le cause della pellagra.

E naturalmente il Ministero si serve di questo fondo, per concorrere alle iniziative benefiche dei comuni, delle associazioni, delle provincie, ed aiutare i forni cooperativi e le cucine economiche, ma limitatamente e restrittivamente ai paesi soggetti alla pellagra, perchè, secondo la destinazione della somma relativa, il Ministero non potrebbe far altrimenti.

Ora non restringendo questo concetto ai paesi colpiti dalla pellagra e per quel solo scopo, ma estendendolo ad altri casi, nei quali occorra garantire i consumatori dalle speculazioni e dagli abusi di ingiustificati rincari; ed allargando coerentemente le somme stanziare in bilancio; il Governo potrebbe concorrere ad aiutare e sorreggere i forni cooperativi, che, se non valgono a distruggere il male, valgono almeno ad attenuarne di molto le tristi conseguenze.

Mi riassumo adunque: l'azione del Governo non può essere in questa materia se non indiretta, e parmi che l'onorevole interrogante consentisse in ciò, avendo detto che i rimedi da lui indicati entrano nella cerchia delle attribuzioni dei comuni: e tale azione può spiegarsi, sia autorizzando il *calmiere* in quei casi eccezionali, nei quali si vede una coalizione di produttori a danno dei consumatori, sia incoraggiando i forni

cooperativi, le cucine economiche e le altre istituzioni, che valgono ad infrenare od a mitigare l'ingordigia degli speculatori.

Con queste dichiarazioni credo di avere soddisfatto l'interrogante.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Guicciardini.

Guicciardini. Io avrei desiderato dall'onorevole ministro una risposta la quale esprimesse l'intendimento del Governo di prendere sopra questo argomento qualche iniziativa, o almeno di eccitare la iniziativa dei comuni, non di aspettarla.

Raccoglio tuttavia un giudizio che per due volte il ministro ha espresso nel rispondere alla mia interrogazione.

Egli ha messo in evidenza che per il regolamento della legge comunale e provinciale i comuni hanno, fra le altre facoltà, anche quella di stabilire il calmere, quando si verificano circostanze straordinarie; ed ha aggiunto che fra le circostanze straordinarie che possono autorizzare i comuni a ricorrere a questo estremo mezzo sono da porsi anche le coalizioni degli industriali le quali abbiano per effetto di rincarare la merce senza nessuna necessità della loro industria, ma soltanto con lo scopo di fare illeciti guadagni.

Io prendo atto di questo giudizio espresso dall'onorevole ministro di agricoltura e commercio; come pure prendo atto del proponimento di aiutare i forni cooperativi e mi auguro che quei comuni, nei quali si è verificato il fatto da noi lamentato, raccolgano questo giudizio e questo proponimento e ne approfittino.

Con questo augurio dichiaro di non avere nullo altro da aggiungere a quanto ho detto.

Presidente. Così sarebbe esaurita la interrogazione dell'onorevole Guicciardini.

L'onorevole Coccapieller aveva chiesto di parlare; io debbo però avvertirlo che non gli spetta questo diritto perchè si tratta di una interrogazione.

Coccapieller. Desidererei di fare una semplice dichiarazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare per una dichiarazione.

Coccapieller. Ho udito con piacere le dichiarazioni dell'onorevole ministro di agricoltura e commercio, le quali corrispondono ad altre fatte dall'onorevole presidente del Consiglio; giacchè con esse il Governo dimostra di voler finalmente provvedere alle classi meno abbienti.

I forni cooperativi sono appunto uno dei modi con i quali si può alleviare la condizione di queste classi, ed io stesso alcuni giorni sono ho pub-

blicato un manifesto, nel quale ho espresso l'idea di fondare una Società cooperativa nazionale per opporre una diga alla speculazione.

Ringrazio quindi l'onorevole ministro di agricoltura e commercio di avere esplicitamente dichiarato che il Governo è favorevole all'istituzione dei forni cooperativi.

Discussione del bilancio del Ministero di grazia, giustizia e culti.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia, giustizia e culti; dell'entrata e della spesa del Fondo per il culto, per l'esercizio 1887-88.

La discussione generale è aperta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Righi.

Righi. Io non intratterrò la Camera che brevemente, perocchè sono perfettamente d'accordo col l'onorevole Commissione del bilancio nel pensare che in questa occasione la discussione debba limitarsi nell'esaminare l'andamento dei servizi e l'impiego delle somme a cui si riferiscono i singoli capitoli; e che qualsiasi questione di principio e di massima, debba essere rimandata nella sede speciale man mano che le singole questioni vengano in discussione. Ad ogni modo, io non posso a meno di associarmi, con lieto animo, all'eccitamento fatto dall'onorevole relatore nel suo pregiato lavoro, richiamando, cioè, l'attenzione dell'onorevole ministro guardasigilli sopra di una riforma, intorno alla quale l'urgenza è da tutti concordemente riconosciuta. Voglio dire quella che riflette un nuovo ordinamento da darsi all'istituto giudiziario, civile e penale del nostro paese.

Ripeto, che tutti siamo perfettamente concordi nel riconoscere l'imprevedibile necessità di una tale riforma; ed anzi io credo che se qualche cosa v'è da fare, per parte di coloro che non sono incaricati di presentare effettivamente il progetto di un nuovo ordinamento, compito esclusivo dell'onorevole ministro, se v'è qualcheda da fare, ripeto, per parte nostra, io credo che sia invece quella di reagire contro questo coro assordante di esagerate accuse, che oggi si fanno sentire contro la insufficienza, contro la mancanza d'indipendenza, contro la poca competenza scientifica dell'autorità giudiziaria.

Non v'è dubbio, ripeto, tutti concordiamo nel concetto, di dover elevare la magistratura a quel livello, in forza del quale essa sia posta al coperto, non solo di fatto come lo è pure, mi piace

affermarlo, in oggi, ma eziandio al disopra di qualsiasi sospetto, che essa abbia e possa soffrire le conseguenze di pressioni che a suo danno partano dal potere esecutivo e dalla piazza.

Non dimentichiamo che quanto più un popolo si regge a base di libertà, altrettanto gli corre l'obbligo di provvedere a che queste stesse libere istituzioni abbiano a concorrere ad elevare quanto più sia possibile la magistratura; perchè essa è quella che tramezzo alle ingiustizie che si commettono continuamente dal turbinio delle passioni politiche, essa è quella che unicamente è custode della giustizia e del diritto, senza del quale, persuadiamocene bene, qualunque libera istituzione di Governo politico, per quanto apparentemente utile e profittevole, diventerebbe insopportabile alle popolazioni...

Cavalletto. È vero!

Righi. Volli dire queste poche parole, non già unicamente per contro operare a questo riprovevole eccesso di accuse che oggi si portano contro la magistratura, la quale specialmente nella sua superiore gerarchia ci offre splendidi esempi d'indipendenza, di coscienza e di sapere, ma eziandio per provvedere a ciò, che potrebbe essere una disillusione per l'avvenire.

È mia ferma convinzione che, per quanto perfetto sia l'ordinamento giudiziario che sarà per presentare l'onorevole ministro, difficilmente la pubblica opinione, e forse pure ciascuno di noi, potremo persuaderci che quell'ordinamento non riesca, ad ogni modo, inferiore a quello, che era proprio degli Stati anteriori sotto il cui regime abbiamo passati gli anni primi della nostra vita, come fino ad ora andiamo continuamente, e non so con quanta verità, ad affermare.

Tutto ciò non dipende già soltanto dall'abitudine, connaturale all'uomo, quella del lodare tutto ciò, che ha la sua base nelle nostre prime impressioni, ma dipende dall'ambiente stesso, in cui presentemente viviamo.

Ed infatti, la rispettabilità della magistratura, o colleghi, dipende da due fattori essenziali: primo si è quello del suo valore effettivo, della sua coscienza, della sua sapienza, della rispettabilità e giustizia, in una parola, delle sentenze, che essa pronunzia, e questo è il valore intrinseco effettivo, reale; ma poi vi è un altro, un secondo fattore, quello che deriva, cioè, dal valore che la opinione pubblica attribuisce alla magistratura stessa, il valore derivante dalla stima, dal credito, che essa è giunta ad acquistarsi in seno alle rispettive popolazioni. « *Non dicitur veritas sed pro veritate habetur.* » V'è in questo detto tutta intera

la più esatta fisiologia delle condizioni reali della magistratura.

V'è tutta un'intera sapienza teorica e pratica, in questo detto, ripeto, a cui lego questo mio argomentare. Ciò premesso, se il valore effettivo della magistratura può essere del tutto indipendente dalla qualità del Governo al quale essa appartiene, per modo che possiamo avere una magistratura pessima in repubblica, ed una magistratura ottima sotto un Governo, assoluto e viceversa; se il valore intrinseco è indipendente dalla forma del Governo, è pur vero che il suo secondo valore, quello che le deriva dal credito che essa giunse ad accaparrarsi, non è punto indipendente dalla diversa forma del Governo alla quale essa possa appartenere.

Imperocchè il valore che viene attribuito alla magistratura, nei Governi assoluti è sempre infinitamente maggiore di quello non avvenga nei Governi liberi, perchè coperto dal silenzio il quale impedisce, come è ben naturale, di svelare tutti i difetti tutte le colpe dei vari rami amministrativi, fra cui vi è pure la magistratura, mentre nei Governi liberi, qual'è il nostro, l'illimitata libertà di controllo e di esame, se costituisce un fattore vitalissimo ed immensamente profittevole pel progresso intrinseco ed effettivo della magistratura, spinta da quello allo studio, ed a migliorarsi assiduamente; ad ogni modo, tale libertà di esame non può a meno di contro operare, almeno in parte, alla rispettabilità sua, al cospetto dell'opinione pubblica; in quanto che la pubblicità non solo ne svela effettivamente i difetti e le colpe da cui la magistratura non può, in ogni caso migliore, come qualsiasi altra istituzione, andarne del tutto immune, ma ne annunzia, ne segnala, ne stigmatizza acerbamente come colpe e difetti, atti perfettamente giusti ed intrinsecamente incensurabili; anco quelli invece che non sono e la cui riprovazione, ai pochi veggenti, non è in realtà che l'effetto, la conseguenza della insofferenza degli interessi lesi, anche da sentenze le più legittime e sapienti che mai immaginare si possano.

Ecco il perchè io volli fare, ripeto, queste semplici osservazioni, acciò non venga un giorno in cui si creda che le accuse contro la magistratura saranno per cessare. Questo non toglie però, nè punto nè poco, il debito che ci corre di provvedere nel miglior modo e con la maggior possibile sollecitudine, al suo nuovo e radicale ordinamento.

E a questo riguardo, io devo esporre un concetto in forza del quale io dissento da quanto si legge nella pregevole relazione del mio amico

Fili-Astolfone. Egli pure, desideroso, come tutti lo siamo, di un nuovo ordinamento giudiziario, prevedendo, e giustamente, il non breve periodo di tempo che, malgrado tutto il buon volere che si possa attribuire all'onorevole ministro, non potrà a meno di non intercorrere prima che questo ordinamento giudiziario venga praticamente attuato, consiglierebbe il ministro guardasigilli a prendere dei provvedimenti interinali e transuenti, i quali valessero a migliorare, secondo il suo fine morale e giuridico, la nostra magistratura.

Io dissento da questo concetto, e dissento tanto più quando considero che l'onorevole relatore mostra di credere che si possa migliorare la magistratura, col provvedere ad un miglior sistema di esami, col rendere questi più difficili, col renderli più uniformi, con l'escludere qualsiasi possibilità d'ingiustizie che in quelli si possano eventualmente commettere. No, egregio relatore, non è pel modo con cui vengono fatti gli esami che bassissima ed oltremodo modesta ed insufficiente risulta la base del reclutamento che noi siamo costretti di fare pel personale occorrente alla magistratura; egli è essenzialmente, unicamente questo il motivo, che, cioè, la gioventù nostra giuridica che esce dalle Facoltà universitarie, in tutta quella parte in cui, a torto od a ragione, essa crede di sentirsi e di avere le ali più poderose per modo da poter largamente battere il libero cielo professionale, rifugge dall'applicarsi alla carriera giudiziaria e corre dietro al miraggio della carriera libera del foro, che alla sua giovanile fantasia promette ricompense morali, sociali ed economiche, infinitamente maggiori.

Egli è contro questa selezione miserrima, contro questa selezione che si fa in modo del tutto abituale e spontaneo, che noi legislatori e fisiologi, come ci corre obbligo di essere, dobbiamo cercare di reagire efficacemente, e questo non giungeremo certo ad ottenere con l'aumentare le difficoltà degli esami, nè con qualsiasi altro metodo, sottile o di semplice dettaglio, ma bensì unicamente col porre dinanzi alla gioventù studiosa un avvenire, il quale in parte almeno, se non in tutto, possa equilibrare quel sogno di migliore e più avventuroso avvenire che essa accarezza preferendo di seguire la carriera forense.

Questo è il motivo che mi ha spinto a dire queste poche parole, perchè io credo profondamente che in questa parte la dotta relazione null'altro faccia, con le migliori e più oneste intenzioni, che correre dietro ad una vera illusione.

D'altra parte l'onorevole predecessore dell'attuale ministro guardasigilli ebbe a presentare al Parlamento un progetto, perfettamente compilato in ogni sua parte, di un nuovo ordinamento giudiziario, il quale è presentemente allo studio del Senato, e sul quale anzi il Senato stesso ha fatto già un ampio lavoro di pratica preparazione.

D'altronde, presso il Ministero di grazia e giustizia esiste un'intera letteratura legislativa intorno a questo argomento; e l'onorevole Zanardelli, il quale tenne altra volta, e così degnamente, lo stesso portafoglio, non potrà a meno di avere dei concetti perfettamente delineati nella chiara sua mente a questo proposito; ed è appunto per questo che io mi sono permesso, quantunque sieno pochi giorni ch'egli ha assunto il potere, di richiamare la sua attenzione, e di chiedergli quali possano essere i suoi intendimenti sopra tale difficile ed importante argomento.

Dall'osservazione assai giusta e pratica che leggesi nella relazione, che, cioè, indubbiamente intercorrerà un non breve periodo di tempo prima che un nuovo ordinamento giudiziario possa essere attuato, io ne deduco un'altra conseguenza, che cangio di poi in una preghiera all'onorevole guardasigilli.

Non è a lui che io debbo dire come in conseguenza del nuovo Codice di commercio del 1882, al quale egli ebbe l'onore non solo di apporre la propria firma, ma di collaborare con tanta felicità di risultati, si modificò radicalmente la competenza per quanto riflette la materia commerciale.

Prima del 1882, si può asserire, senza tema di errare, i tribunali civili erano quelli presso i quali si trattava la grande maggioranza degli affari litigiosi, ed i tribunali di commercio ne avevano una quantità grandemente minore; in oggi, all'invece, le parti si sono perfettamente invertite, e la maggior parte degli affari, nelle città ove il commercio è assai sviluppato ed attivo, affluisce ai tribunali di commercio piuttosto che a quelli civili.

Ora, non è all'onorevole ministro guardasigilli, che io debba ricordare, ripeterò, come la organizzazione di questi tribunali di commercio non fosse prestabilita in previsione, ed in corrispondenza alla trattazione di affari di tanta mole e di tanto numero, quali son quelli che essi trovansi oggi chiamati e sono comechessia costretti a decidere; per modo che noi dobbiamo deplorare che, senza colpa di alcuno, gli affari

commerciali, il cui segreto è precisamente quello di ottenere la più pronta e la più sollecita loro definizione, siano appunto quelli che, in oggi, rimangono giacenti più di tutti gli altri affari che da una remora risentirebbero un disagio minore.

Io credo che l'onorevole ministro vorrà compiacersi di far quanto più è possibile perchè, anche in questa materia, gli affari non abbiano ad avere una troppo grave sofferenza.

L'onorevole guardasigilli, sono sicuro, si occuperà quanto prima, e di questo provvedimento interinale di tutta ed immediata urgenza, nonchè dell'ordinamento giudiziario.

Passando ad altro, io non dubito che egli accetterà la discussione sopra il disegno di Codice penale, intorno al quale egli pure ebbe tanto a collaborare, e che è, poi, alla fin fine, il risultato degli studi di una intera generazione giuridica, di avvocati, di magistrati i più eminenti del regno. Quindi, lascio da parte completamente tutte quelle riforme che pur sarebbero desiderabili nei nostri Codici di procedura penale e di procedura civile, dovendo tutto procedere per gradi, e dovendo avere ogni riforma il suo tempo. Solo mi permetto di richiamare, in modo tutto affatto speciale, la sua attenzione, onorevole ministro, sopra una riforma il cui differimento costituisce un vero pericolo in mora, per una società civile quale è la nostra. Voglio dire della riforma che si attiene alla istituzione dei manicomi criminali; intorno alla quale ebbi l'onore di essere il primo a richiamare l'attenzione della Camera, ed intorno a cui non cesserò di insistere, fino a tanto che essa non sia divenuta un fatto legislativo compiuto.

Io non intrattengo la Camera ad esporre i vari motivi per cui si renda necessaria una simile istituzione, come complemento della amministrazione della giustizia penale; mi limito solo a dire che la mancanza del manicomio criminale fa sì che noi riponiamo libere in seno alla società quelle individualità che le possono riescire più dannose di qualsiasi più triste e più efferato malfattore.

Infatti, basta che voi consideriate come un uomo in condizione di mente sana e fisiologica, per quanto sprovveduto egli sia da ogni ritegno di moralità, ciò non pertanto quando esso pensa di commettere un reato, a sua stessa insaputa, con la sua mente corre a un raffronto; pone, cioè, in corrispondenza il profitto, la soddisfazione che egli si ripromette di ottenere col commettere quel determinato reato, lo pone, ripeto,

in diretta correlazione col pericolo che egli corre, col dolore cui egli va incontro, se mai venisse colto, e dovesse soggiacere alla pena.

In ogni premeditazione di reato, vi è il gioco, in una parola, nell'uomo fisiologico, della spinta e della contropinta, e molte volte la contropinta impedisce i reati; tant'è vero che se così non fosse, sarebbero derisorii tutti i Codici del mondo, imperocchè la loro esistenza non ha per compito quello solamente di eliminare coloro che offesero la società, ma quello pure di procurare coll'intimidazione preventiva d'impedire almeno una parte, un certo numero di reati che altrimenti verrebbero indubbiamente commessi.

L'individuo pazzo, all'invece, nei suoi atti volitivi, non è che la vittima d'una suggestione che parte da una mente disordinata, la quale non è organicamente capace nè di vedere, nè di apprezzare, nè di valutare cosa alcuna, e molto meno perciò le conseguenze dei propri atti.

Noi, o signori, nello stato attuale della nostra legislazione, ci troviamo di fronte a quest'assurdo massimo, che, cioè, se un individuo, sia pure un omicida, venga provato, venga giudicato, venga riconosciuto che nel momento in cui ebbe a commettere il reato, trovavasi in condizione di mente aberrata, e quindi non responsabile, se, nel momento in cui venne pronunziata una tale sentenza, egli non offra alcun segno di mente alterata, i poteri esecutivi null'altro hanno a fare che rimettere in seno alla società quest'individuo il quale, come l'ha offesa una volta, può inconsapevolmente ed irresponsabilmente tornare ad offenderla.

Questa considerazione torna tanto più importante, o signori, quando voi vogliate considerare che la scuola alienistica odierna, la scuola somatica di cui non è lecito disconoscere la grande importanza, ed i servizi ch'essa presta alla scienza, riconosce una pazzia lucida, istantanea e ragionante, senza aver offerto nessun precedente, e senza lasciare nessuna traccia della sua esistenza.

Io non mi dilungo di più, perchè d'altra parte ho la grande compiacenza di dire che non credo che il Governo debba essere più in oggi catechizzato intorno alla necessità di questa istituzione dei manicomi criminali, perchè già altre volte furono presentati alla Camera dei disegni di legge, sopra tale argomento, i quali poi non riuscirono soltanto per le condizioni parlamentari, ad essere tradotti in legge definitiva.

Ora io non avrei più da indirizzare domande o preghiere all'onorevole ministro guardasigilli. Ma giacchè le condizioni tranquille della Camera

ni permettono di fare, non già delle proposte, ma pure delle semplici manifestazioni, crederei di mancare a me stesso, se non dicessi che in questi due o tre ultimi anni io risentii una impressione penosissima in forza di un indirizzo speciale che qualcuna tra le nostre Corti di assise mostra di andare accettando. E senza reticenze, parlo in genere, perchè le citazioni di casi speciali sarebbero contrarie a quell'immenso rispetto che io professo alla magistratura, e che tutti le dobbiamo indistintamente professare in quest'Aula. Parlo in genere. Io ho veduto questo strano fenomeno che si ponga, cioè, in vari processi penali quale domanda da proporsi ai giurati, la esistenza o meno della forza irresistibile, dedotta (badate bene, perchè in questo soltanto consiste la causa della mia penosa impressione) dedotta dalla appetitività, se così mi fosse concesso di esprimermi del reato, dalla intensità della soddisfazione che l'agente può ritrarre dalla perpetrazione del crimine.

Ma in verità, signori, che se io potessi credere sul serio che lo splendore affascinante di una bella fanciulla, la quale appunto perchè innocente può riuscire inconsapevolmente provocatrice, possa legittimare o riuscire a discolpa delle animalesche concupiscenze di chi volesse violentemente offenderla; se io potessi credere che il valore eccezionale di un oggetto prezioso che taluno voglia appropriarsi; che la importanza l'ammontare grandissimo eccezionale, di una somma, che qualcuno voglia acquisire a sè stesso: se io potessi credere che tutto ciò valesse a discolpare ed a lasciare impunito colui che volle commettere il reato di furto, di prevaricazione, o di appropriazione indebita; se io potessi credere che l'idea di potere raggiungere una posizione eccelsa in società, sia per nobiltà, sia per finanza, sia per qualsiasi altro motivo, avesse a legittimare od a rendere impunita, in un consanguineo la soppressione del proprio congiunto; se ciò potesse legittimare un omicidio, ma in allora, o signori, non varrebbe la pena di occuparci d'avvantaggio di un diritto penale, il quale a null'altro intendesse che a reprimere le piccole azioni delittuose sociali, e lasciasse impunte le maggiori, quelle che riescano di maggiore offesa e di maggiore pericolo per la società.

E giacchè ho qui la compiacenza di vedere presente il mio onorevole e carissimo amico il Ferri, egli mi soccorre alla mente un pensiero, che io espongo con tutta franchezza.

Io comprendo perfettamente tutta la teorica della scuola penale positivista; la comprendo, e

la rispetto, perchè alla stessa appartengono degli ingegni poderosissimi, e vi appartengono delle persone che mi sono carissime e della cui amicizia altamente mi onoro, quantunque io dissenta radicalmente dalle stesse in tale materia; ma io la comprendo, ripeto, quella scuola, la quale mi generalizza, come base di ogni sua argomentazione, la irresistibilità della forza impellente al delitto, e quindi la conseguente irresponsabilità. Tutto ciò viene dalla scuola positivista penale desunto da un concetto generale per essa, quale si è quello della mancanza di libertà ch'essa attribuisce all'uomo genericamente nella facoltà del volere e del scegliere.

Io la comprendo questa scuola quantunque io la combatta quanto più possa con le mie deboli forze; ci è qualche cosa degno in tutto ciò di essere inteso e pure discusso: io la comprendo, e la rispetto, ad ogni modo, imperocchè la scuola antropologica non deduce già da questa sua premessa la conseguenza si abbia a lasciare indifesa la società: tutt'altro; essa vi appresta un sistema di difesa, intorno al quale ciascuno di noi può riservarsi la propria illimitata libertà di apprezzamento, ma vi appresta un sistema di difesa che essa giudica ancora più efficace di quello che non sia dato dalla scuola penale, alla quale noi abbiamo l'onore di appartenere. Ma non giungerò mai a comprendere un diritto penale, avente per base la responsabilità morale dell'individuo, la quale trovi motivo di discolta nella grandezza del beneficio che può procurare il reato.

L'irresistibilità della forza come causa discriminante la responsabilità di chi commette un reato, come viene contemplata dall'articolo 94 del nostro Codice penale, noi potremo andarla a rintracciare dovunque, tranne che nell'intensità della soddisfazione che ci può dare un reato; dovunque, ripeto, tranne che nella perversità delle passioni e della malvagia concupiscenza, a meno che non si vogliano sovvertire radicalmente tutti i più elementari principii e tutti i più sacrosanti sentimenti delle popolazioni umane, in qualsiasi stadio di barbarie o di civiltà in cui possono essere state nella varia susseguenza dei tempi.

Egli è precisamente contro queste esorbitanze di passioni e contro le concupiscenze più disordinate e più gravi, o signori, che è diretto appunto il diritto penale.

Egli è precisamente a reprimere queste maggiori offese sociali che il diritto penale sviluppa la propria attitudine e le proprie energie, poichè esso non è già un vacuo omaggio a delle teorie astratte, ma è solo un mezzo razionale, entro li-

miti i più umani, di una pratica ed efficace difesa sociale, alla quale ciascuno ha impreteribile e sacrosanto diritto.

L'unica osservazione che si potrebbe fare a questo mio ragionare è la seguente, che, cioè, io mi riscaldo senza motivo, ch'io combatto una colonna di vapore o di fumo, perchè quando ai giurati, in un modo od in un altro, sarà posta una questione, qualunque sia, essi risponderanno come credono, o affermativamente o negativamente, secondo suggerisce la libera loro coscienza. No! Sarebbe abbastanza bile, ma non vera la obiezione. L'obiezione sarebbe vera in un caso soltanto, se il quesito venisse posto al cospetto del giudice togato.

Ma quando il giurato, ignaro di tutte le differenze che possono esistere tra le questioni di forma e le vere questioni di merito, vede la difesa sempre eloquente, proporre, con larghezza di mezzi oratorii, la questione della forza irresistibile; quando vede il Pubblico Ministero che la combatte, quando udrà sopra la posizione di una simile questione un intero dibattito, in seguito al quale la Corte delibera che la questione debba esser posta, ma io vi domando, o signori, se un individuo ignaro affatto di tutte le distinzioni di forma o di merito, che possono sorgere dall'ammettersi o no certi quesiti, io vi domando se questo fatto della deliberazione della Corte in seguito ad una intera discussione, che non le viene punto interdotta nè dalla lettera, e molto meno dallo spirito della legge, non possa a meno di premere, di esercitare una influenza sull'animo dell'inesperto cittadino giurato.

Io volli fare questa manifestazione, ma sono il primo a dichiarare che non è possibile il pensare che io desideri che l'onorevole ministro prenda qualsiasi provvedimento, in proposito. Sono questioni coteste che debbono essere lasciate illimitatamente libere al magistrato, il quale le risolve volta per volta, caso per caso; a me però parve lecito di manifestare con la più serena tranquillità di coscienza questa penosissima impressione che ho provato nel vedere le nostre autorità giudiziarie avviarsi per un indirizzo, che io credo contrario ai più elementari principii della ragione e del diritto penale.

Io ritorno, conchiudendo, la donde sono partito pregando l'onorevole ministro guardasigilli a voler compiacersi di dirmi quali sono i suoi intendimenti relativi ad un nuovo ordinamento giudiziario, quali sono i suoi pensamenti in rapporto al Codice penale, ed all'istituzione dei manicomi criminali.

Certo della adesione che egli già si compiacceva di farmi preventivamente quando io parlava, coi cenni, mi lusingo che egli provvederà certamente, a che, in questo periodo di transizione, il quale, per quanto si voglia essere solleciti non potrà a meno di durare qualche tempo, gli affari commerciali possano svolgersi almeno con una relativa celerità, perchè dobbiamo persuaderci di questa gran verità che se il commerciante desidera in ogni caso di intraprendere affari profittevoli, quando ad ogni modo questi affari non corrano, e cadano in sofferenza; egli non ha che un unico e massimo interesse, un solo bisogno quello di ottenere che, o in via amichevole e convenzionale, od in via litigiosa, vengano ad ogni modo definiti il più presto, il più sollecitamente possibile (*Bravo! Benissimo!*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fazio Enrico.

Fazio. Io sarò molto più breve dell'onorevole Righi, anche perchè non ho da far rimproveri ad alcuno e molto meno ho voglia di slanciarli contro i giurati che qui dentro non possono difendersi.

I loro verdetti non debbono essere discussi, e non parmi lodevole che l'onorevole Righi abbia implicitamente pregiudicata una grande questione, allarmando la coscienza pubblica intorno ad un fatto del quale spesso si abusa, ma che spesso è anche giustamente invocato.

In quest'Aula, io penso che non dovrebbero elevarsi rimproveri fuori di proposito e si dovrebbe trattare di simili argomenti quando dovremo discutere il Codice penale.

Il dire che la forza irresistibile spesso è usata male, equivale a non dire nulla perchè se tutti siamo dolenti quando essa è male applicata, non perciò dobbiamo dire *a priori* che se ne fa deplorevole abuso.

Un'altra ragione per essere breve, è per me questa.

Della presente amministrazione della giustizia non posso discutere, poichè da soli pochi giorni ne ha presa la direzione l'onorevole Zanardelli; e della passata non voglio occuparmi. Oltre la tomba non vive nemmeno lo spirito di censura, specialmente quando si tratta di tomba da cui è fuggita, e speriamo per sempre, l'ultima dea.

Io non farò adunque che esporre pochi dei molti inconvenienti che si verificano nell'amministrazione della giustizia, senza far rimprovero a chicchessia, ma richiamando circa alcuni fatti l'attenzione dell'onorevole ministro, più per l'avvenire che per il presente.

La giustizia, per essere tale, ha bisogno di essere accessibile a tutti, serena, non pregiudicata, spedita ed amministrata da persone di buona volontà e che ispirino fiducia.

Ora pare a me che bisogna fuggire le esagerazioni in un senso e nell'altro. È vero che vantiamo nella magistratura illustri scienziati, che vantiamo una dotta ed autorevole giurisprudenza ispirata a sani criteri di diritto; ma noi, per questo, dobbiamo astenerci dall'esaminare effettivamente se l'amministrazione della giustizia proceda come dovrebbe?

È accessibile a tutti, io domando, la giustizia? È facile poter ottenere giustizia? Si hanno pronti e spediti i mezzi?

A me pare che no.

A me pare che no, perchè ormai la giustizia costa troppo. I nuovi provvedimenti finanziari, anzichè diminuire le difficoltà, le accrescono; e non è opera buona, non è opera utile al paese quella di lasciare che qualcuno, per mancanza di mezzi, non possa ottenere giustizia; poichè la giustizia non ottenuta fa aumentare la statistica penale.

Quando si discuteva la legge sul gratuito patrocinio, io feci osservare che ci toglieva al povero anche quest'ultima guarentigia. Esiste è vero, la legge; ma bisogna vivere fuori del mondo abitato per credere che sia facile poter godere del beneficio che la legge concede. Ed io sopra questo argomento richiamo tutta l'attenzione dell'onorevole ministro di grazia e giustizia.

È spedita l'amministrazione della giustizia? A chi sta in mezzo agli affari, a chi guarda da vicino le cose, apparisce chiaro quanto sia complicata e difficile. Per accennare a qualcuno dei molti inconvenienti, per esempio, domando: che necessità c'è della Camera di consiglio per accordare la libertà provvisoria, ne' casi, ne' quali la libertà provvisoria è accordata di diritto? Il giudice non deve far altro che vedere se concorrano gli estremi voluti dalla legge. A che, dunque, pretendere l'intervento di tre giudici e una requisitoria, quando basterebbe un giudice solo, e quando, nel fatto, un giudice solo pronunzia, e gli altri due non costituiscono che una semplice formalità? Il danno di questa complicata procedura è duplice: c'è il danno delle maggiori spese a carico dell'erario; e l'altro che si perde un tempo prezioso.

Si potrebbe ammettere, che, in via straordinaria, occorra udire la Camera di consiglio, quando vi siano reclami. Ma quando reclami non vi sono, quando non si tratta che dell'applicazione della legge al fatto senza alcuna discussione, a me pare

che sostituendo alla Camera di consiglio un solo giudice, guadagneremmo tempo e risparmieremmo spese, quelle spese per cui tanto si grida e che pure si fanno, malgrado che si veda quanto siano inutili.

Eguali osservazioni cadono in acconcio per la sezione di accusa. Quando non vi è contestazione, quando non si tratta che di semplici delibazioni dell'esistenza del fatto, della definizione del reato di competenza, parmi che basterebbe un magistrato solo, riservando l'intervento della sezione d'accusa solamente quando vi siano reclami o contestazioni.

Che dire poi delle immense spese e delle gravi perdite di tempo, che sono conseguenza di quelle tali richieste di remissione di una causa da un magistrato a un altro?

La legge le permette, nei casi gravi e quando concorrano gli importanti estremi voluti dalla legge. Ma se l'onorevole ministro vorrà passare in rassegna tutti i diversi casi di remissione di cause da uno ad un altro magistrato, io non so se troverà sempre che la disposizione è stata chiesta, ispirandosi agli interessi della giustizia, o se tante volte non vi abbiano concorso influenze di tutt'altra natura.

Intanto, per questa remissione di cause, si spendono non poche migliaia di lire. E io avrei voluto domandare all'onorevole relatore del bilancio, il quale è certamente diligentissimo quando si tratta di ricerche, se abbia fatto anche questa, e se, avendola fatta, quale risposta abbia potuto ottenere.

Ho detto inoltre che la giustizia deve essere non pregiudicata, serena, ispirar fiducia. Ebbene, nel nostro Codice esiste l'istituto della ripetizione dei dibattimenti in appello.

Ora io vorrei fare una statistica per vedere quante volte il magistrato di appello si sia avvalso di questa facoltà.

A quanti esercitano la professione e che hanno avuto occasione di domandare l'applicazione di questo istituto, la risposta è stata sempre una: costa troppo; caricheremmo di troppe spese il bilancio dello Stato.

E io domando: è serio che la giustizia debba essere subordinata a queste esigenze fiscali?

Io comprenderei che si dicesse: non ne sentiamo la necessità; ma non comprendo che si trascuri una garanzia concessa dalla legge, solamente per risparmiare qualche spesa al bilancio.

L'onorevole Righi accennava all'altro grave inconveniente che si verifica nel nuovo Codice di commercio.

Nei tribunali di commercio abbondano le cause, in conseguenza delle modificazioni apportate al Codice. Quei tribunali, in maggioranza, si compongono di commercianti, gente avveduta, integra, onesta, intelligente, pratica delle cose.

Ma quando si elevano questioni di diritto, come fa un commerciante a poterle risolvere? E d'altra parte, un giudice di commercio, dopo aver perduto giornate intere per assistere ai pubblici dibattimenti malgrado le sue occupazioni, può egli chiudersi in un gabinetto a studiare e risolvere gravi questioni di diritto? È lecito pretendere questo? Quindi si verifica l'inconveniente che, di tre giudici, uno solo studia e risolve; e questo è il magistrato togato. E se si verifica questo inconveniente, perchè, se non si vogliono abolire addirittura i tribunali di commercio, non fare assumere da questo solo giudice la responsabilità della sentenza, ritenendo soltanto come consulenti gli altri due giudici i quali non farebbero che esporre il loro parere.

Io penso che una riforma in questo senso non solamente faciliterebbe di molto la speditezza degli affari, ma, accrescendo la responsabilità dell'unico giudice, la giustizia sarebbe anche meglio amministrata.

Ho pure accennato che la giustizia deve essere amministrata da uomini di buona volontà. Questi uomini di buona volontà debbono essere i magistrati, e tutti gli impiegati dell'ordine giudiziario.

Non ripeterò quel che si è detto tante volte circa la miseria dello stipendio che essi percepiscono, e che è la vera cagione per la quale, come deplorava l'onorevole Righi, i giovani si tengono lontani dalla carriera della magistratura. Altre ragioni vi sono. Per parecchi impieghi di ordine secondario, non è stabile la posizione; e anche per gli stessi magistrati, gli inconvenienti a deplorare sono molti.

Avviene spesso il pericoloso passaggio, che tanto nuoce alla magistratura, della magistratura inquirente alla giudicante. Ed avviene anche spesso di veder conferiti importanti uffici della magistratura ad impiegati di Ministero, che hanno i requisiti voluti dalla legge, ma che nessun fatto hanno compiuto, nessun merito hanno acquistato, nessun'opera hanno stampata, per poter prendere il passo a quei magistrati che hanno vegliato sui libri, che hanno passato la loro vita a lavorare e studiare.

Quando avviene che uno di questi, in luogo di stare in un gabinetto a scrivere o copiar carte, o a far relazioni sul personale, si trova ad un tratto di fronte a valenti avvocati, si

sente necessariamente a disagio, e bisogna dargli il passaggio alla magistratura giudicante. E a questo modo avviene da una parte che il fatto del mio e del tuo, la vita ed il decoro delle famiglie dipenderanno da un giudice a cui non manca la buona volontà, ma a cui farà difetto la competenza necessaria; e dall'altra lo scoraggiamento e la sfiducia negli egregi che si educarono a' forti studi giuridici, e che con la pratica e col lungo lavoro appresero l'applicazione della giustizia, a costo di sacrifici di ogni sorta.

E di quali inconvenienti sia causa codesto scoraggiamento non debbo dirlo, io certamente.

Ho detto infine che la magistratura giudicante deve essere composta di persone le quali godano la fiducia pubblica, e facciano sempre il loro dovere. Ora, questo non può ottenersi, se non migliorando la condizione non solamente dei magistrati ma anche di tutti coloro che al buon andamento della giustizia collaborano, specialmente i procuratori e gli avvocati.

Ed io faccio appello alla accortezza del ministro di grazia e giustizia, affinché, tra i disegni di legge che presenterà, non dimentichi le modificazioni alla tariffa giudiziaria ed agli onorari degli avvocati e dei procuratori, e tenga conto delle savie osservazioni dell'onorevole Righi, circa le modificazioni all'ordinamento giudiziario.

Un altro grave inconveniente che non soltanto offende il senso morale del paese, ma porta grave danno al bilancio dello Stato, è la istituzione del carcere preventivo. Altre volte, in questa Camera, valenti oratori parlarono a lungo di questo inconveniente; ed io, ora, mi limito soltanto a richiamarvi sopra tutta l'attenzione dell'onorevole ministro.

Un'altra riforma attesa e desiderata è quella delle modificazioni al Codice di procedura civile specialmente circa il rito sommario, che deve senza dubbio essere modificato se vogliansi evitare le sorprese e le insidie con tanto danno della giustizia, e circa le norme pe' giudizi di esecuzione.

Si son fatti tanti lavori, si sono nominate tante Commissioni in proposito, che, oramai, si deve essere concluso qualche cosa. E quando siede al banco dei ministri un uomo dell'intelligenza dell'onorevole Zanardelli, confido che un disegno di legge relativo a tale argomento sarà presto portato dinanzi alla Camera.

Non so concludere, senza ricordare un altro desiderio che è vivo nel paese e che deve essere soddisfatto per ridonar la pace a tante famiglie, per rimetter l'ordine fra tante persone, e, forse, per rimettere anche la pace e la concordia fra

tanti animi: ed è che sia presto votata la legge sul divorzio; (*Oh! oh!*) legge che oramai sarebbe tempo di veder ritornare dinanzi alla Camera perchè il paese sente imperiosa la necessità di risolvere, e presto, questo difficile problema.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Buonomo.

Buonomo. In verità, dopo il discorso dell'onorevole Righi, era quasi eliminata la ragione per la quale io avevo domandato di parlare.

Senonchè ho persistito nel desiderio di dire qualche parola, parendomi bene di segnalare il pericolo cui si andrebbe incontro, se alcuni oratori volessero leggermente sfiorare una questione grave, complessa, come quella dei rapporti del Codice penale con le idee della scuola che s'intitola antropologica. Le considerazioni della scuola antropologica non possono essere esaminate e discusse che complessivamente. Poichè, altrimenti, e certo senza volontà di alcuno, si finisce col giudicare ingiustamente un concetto non bene compreso; e discutendolo non nella sua totalità ma da un solo punto di vista, si riesce a rendere ridicolo ciò che è frutto di profondi, lunghi e severi studi, ai quali uomini egregi si sono dedicati. Nè posso nascondere, ad esempio, la non buona impressione che in me ha lasciato il discorso dell'ottimo mio amico Righi, il quale ha voluto lanciare un'accusa contro un'idea che si attribuisce ad una certa scuola...

Righi. Ma no: è precisamente l'opposto.

Buonomo. Il mio amico Righi parlò della forza irresistibile, lamentando che la si voglia dedurre dalla intensità delle soddisfazioni che un delinquente può avere nel compiere un delitto.

Un uomo vede un bel brillante, ne rimane appassionato, lo ruba; quindi ecco posata la questione della irresistibilità. Ma non è questa la tesi secondo la scuola scientifica...

Righi. Non invertite le parti. Io ho detto tutto l'opposto.

Buonomo. Tanto meglio: allora mi congratulo di essere perfettamente d'accordo coll'onorevole Righi. Ritiro tutto quello che ho detto, non avendo ben compreso il suo pensiero. Tanto più che l'onorevole Righi sa quanta stima io abbia di lui e della sua profonda coltura, avendolo avuto per compagno autorevole nell'esame di alcune questioni parlamentari.

Dicevo dunque: lasciamo che gli studi si maturino non solo nel gabinetto dello scienziato, ma che le cose diventino persuasive ed evidenti in modo da potere, non tutto in una volta, ma a poco a poco modificare, e successivamente ren-

dere migliore la vita pratica del nostro ordinamento giudiziario. Ed io tengo a dirvi appunto che questa vita pratica del nostro ordinamento giudiziario deve esser resa migliore, perchè molti inconvenienti si verificano, in ciò che riguarda le questioni molteplici che ogni giorno, a ragione o a torto, si agitano nelle aule della giustizia criminale. Infatti oggi un individuo che sta dinanzi alla Corte di assise ha questo destino: o viene condannato perchè si dimostra che nel momento in cui commise il reato era nel pieno possesso delle facoltà mentali, o viene dichiarato irresponsabile e quindi lasciato libero di sè perchè, nel momento del reato, si dimostra che operò come un pazzo.

Libero di sè! Ma qui sorge appunto quell'inconveniente, quella sventura, a cui ha accennato l'onorevole mio amico Righi, vale a dire che colui, che fu pazzo nel momento in cui commise il reato, può nondimeno avere nella sua mente dei lucidi intervalli tali però che non cessi interamente per la società il pericolo delle sue aberrazioni.

Può avvenire quello che voi sapete succedere nelle febbri intermittenti; la febbre sopravviene ad un uomo, poi lo lascia un giorno, due, tre libero, ma si è sicuri che, dopo questi giorni, tornerà ad assalirlo.

Qui sta dunque la questione; colui che fu dichiarato irresponsabile, non fu parimenti dichiarato inoffensivo per la società; dimodochè, il dovere di non applicare la pena a cotesto individuo che agì automaticamente, non toglie quello di garantire la società che non sia nuovamente offesa da chi mostrò una volta la potenza di farlo.

Ma c'è un'altra cosa. Quella che si chiama pazzia, e che è anche conosciuta dall'uomo del volgo, soprattutto quando assume una data fisionomia, non è meno pazzia è anzi essenzialmente pazzia anche quando al volgo non si rivela sotto il tipo noto, ma sotto il tipo noto ai soli scienziati. E questo tipo non sarà certo meno triste, ma sarà anzi più terribilmente offensivo e triste quando appunto si dubiterà dai più se chi lo subiva era o non era destituito di mente.

E il magistrato lodevolissimamente rigido conservatore del Codice e delle leggi che regolano la giustizia, il magistrato, quando sente annunziare la pazzia non quella volgare nelle sue forme esplicative, ma la pazzia nota solo ai psichiatri, il magistrato, dico, si ribella perchè teme che in tutto ciò ci sia un'esagerazione di buona fede alcuna volta, un artificio della difesa altra volta; tanto più che la società si affida interamente ad esso magistrato per tutto ciò che si attiene alla tutela dell'ordine sociale.

Ogni giorno nei tribunali si agita la questione della forza irresistibile, delle pazzie dei delinquenti; i difensori fanno il loro mestiere, suppongo sempre onestamente, ma si capisce c'è in loro la voluttà di difendere, e strappare dalla mano della giustizia, sotto il pretesto legittimo della pazzia, il delinquente.

Il magistrato, ripeto, resiste, e resiste irragionevolmente, quantunque col proposito onesto della sua missione di essere conservatore delle leggi sociali; poichè in quel momento egli è pregiudicato dall'ignoranza della cosa. Lo scienziato invece torna con coscienza e con pertinacia a dire: quel delinquente è un pazzo, non è degno di condanna.

Ma quando un giudicabile fu dichiarato irresponsabile per ragione degli attacchi di pazzia a cui andò soggetto, io vi garantisco, o signori, che esso diventa più pericoloso perchè conoscendo la sua irresponsabilità, ne abusa terribilmente.

Ecco, o signori, dove sta il vero inconveniente che io mi proponevo additarvi.

Ma è vano gridare che gli avvocati abusino nel difendere; e vano gridare che adesso certi cultori di medicina vogliano che tutti sieno pazzi. Questo modo di voler togliere certe miserie e certi mali dalla società non è ragionevole e quindi è inefficace.

Bisogna invece provvedere diversamente.

L'onorevole ministro presidente del Consiglio, nelle ultime due Legislature passate, essendo allora ministro dell'interno, presentò alla Camera un disegno di legge per i manicomi comuni e criminali. Questa parola "manicomi," specialmente pronunciata da chi più o meno si possa credere innamorato di manicomi, questa parola suscitava spesso il sorriso della Camera. Questo progetto fu studiato assai seriamente da una Commissione, ma non potè venire in discussione, perchè a molti onorevoli colleghi la questione gravissima non sembrò essere abbastanza matura per una discussione.

Quando l'onorevole Depretis presentò per due volte questo disegno di legge, io mi permisi di dirgli: che una gran parte di questo progetto toccava il Codice penale e che quindi sarebbe stato bene che, oltre la firma del ministro dell'interno, ci fosse stata anche quella del ministro di grazia e giustizia, perchè, ripeto, quel disegno di legge contiene gravi argomenti che riguardano il Codice penale. Difatti attua in parte alcuni dei principi di quella scuola antropologica, di cui si parla spesso senza conoscerla veramente appieno, e che dovrebbero penetrare uno ad uno nel Codice, ogni volta che siano maturati nella coscienza pubblica.

Quindi io mio associa al mio insigne amico onorevole Righi, per domandare all'illustre ministro guardasigilli se egli crede di tener conto di proposte, per la parte che lo riguardano, che furono presentate al Parlamento, e che già furono presentate in altre Legislature.

Gli domando anche se crede che quella parte del disegno di legge a cui ho accennato possa essere presa in considerazione da lui, e quali modificazioni intenda di apportarvi.

Mi dispiace che non sia presente l'onorevole ministro dell'interno.

Prego l'onorevole ministro guardasigilli di voler essere tanto cortese di raccomandare all'onorevole ministro dell'interno, questo disegno di legge, affinché, o intero, o con quelle modificazioni che credono di apportarvi, possa una buona volta divenire legge dello Stato.

È una preghiera che a loro rivolgo caldamente, perchè credo che sia questo uno degli argomenti più importanti, più sentiti nella società presente.

E vengo ora ad un'altra questione sulla quale intrattenni altra volta la Camera.

Onorevole ministro di grazia e giustizia, gravi inconvenienti si verificano nelle perizie tecniche dei tribunali.

E accenno specialmente alle autopsie, alle ricerche chimiche.

In primo luogo ci sono questioni sulle quali i periti sono chiamati a decidere, tanto delicate e tanto difficili a essere risolte perfino nella quiete tranquilla del gabinetto scientifico che è sventura, secondo me, che possano e debbano essere definite, da chi proprio di queste cose non ha il dovere di essere informato.

Accennerò una sola di queste questioni. Ferita all'addome con perdita di sangue e ferita di bastone in capo. Si muore. È noto l'autore di una di queste ferite; non si sa chi abbia prodotto l'altra ferita; è importantissimo il dire per quale ferita è morto: è morto per quella fatta da Tizio noto, o per quell'altra ferita, di cui non si conosce l'autore? Tutto il giudizio posa su di ciò.

Ebbene, onorevole ministro, fra i periti interrogati su ciò si ebbe ragione di dubitare dove fosse la causa della morte.

È inutile che io citi altri esempi; annoierei la Camera con un tecnicismo non opportuno: vengo agli inconvenienti.

Il primo inconveniente riflette i periti. (Non parlo ora de' giudici siano giurati, siano togati che possono essere incapaci di tutto questo: parlo dei periti).

Una prima ricerca giudiziaria è questa: bi-

sogna fare l'autopsia di chi è morto o per ferita, o per avvelenamento, o per altra ragione. Se siamo in un piccolo villaggio, non in un centro scientifico, s'invita il primo medico che s'incontra a fare l'autopsia. Ebbene la capacità di fare una autopsia come si conviene è riservata a pochi, agli specialisti. E intanto che cosa avviene? Colui che prima è chiamato, vede a modo suo e vede male, non per malizia, ma per vera ignoranza.

Medici maggiori sono spesso chiamati alla così detta revisione della perizia. Revisione e nuova ragione d'inganno: perchè si mette come premessa, molto possibilmente, l'errore di una prima perizia; e si ha, così, un giudizio fallace, per difetto della procedura che si è seguita. Io so che, in altri paesi, si è tentato di rimediare a questo inconveniente, istituendo, per esempio, una circoscrizione circondariale, maggiore o minore, di cui facciano parte alcuni periti speciali, i quali sappiano fare certe ricerche che non tutti fanno.

Come voi avete medici militari che sanno quel che specialmente convenga sul campo di battaglia, non c'è nulla di strano che abbiate anche medici speciali i quali diano speciali garanzie di poter, all'occorrenza, far qualche autopsia, far qualche ricerca primitiva. La quale ricerca, se sia fallace, se sia stato distrutto quel che si doveva conservare, non può più essere base di un retto giudizio.

Vegga l'onorevole ministro guardasigilli se sia il caso di adottare il rimedio che ho accennato e che esiste in altri paesi, o se egli possa trovare un rimedio più efficace.

Un altro inconveniente.

Il magistrato ha diritto di invitare quel medico che crede, a dare il suo parere come perito; ed il medico ha l'obbligo di ubbidire il magistrato.

Mentre il magistrato chiama il perito che crede, (a cui, lo dico di passaggio, si accorda una meschinissima retribuzione) le parti hanno facoltà di fare altrettanto. Che ne avviene da ciò? Ne viene che il perito del magistrato ubbidisce ad un obbligo di legge, i periti invitati dalle parti, ne diventano gli avvocati. Cosicché nei pubblici dibattimenti, onorevole ministro, i periti anziché eseguire serenamente le loro operazioni, sottostanno alle influenze esteriori le quali valgono non ad agevolare, ma a rendere più difficile l'azione della giustizia.

Difatti nel pubblico dibattito i periti si ostinano a ricercare tutti gli argomenti possibili per sostenere la propria tesi, con più fervore, con più ostinatezza che non facciano gli stessi avvocati, perchè gli avvocati si abituanò final-

mente ad agire sempre con coscienza, ma un po' meccanicamente, mentre i periti medici, i periti non avvocati si accendono innanzi ad una lotta insolita per loro e diventano più infervorati, più accaniti a difendere ciascuno la propria valentia. Da tutto questo risulta, o signori, l'oscurità e non la luce.

Questo il grave inconveniente. Quali i rimedi? Io, onorevole ministro, ho fede nella vostra giustizia e nella vostra intelligenza, e sono sicuro che se porterete la vostra attenzione su questa questione, questi inconvenienti saranno corretti.

Vedete di togliere l'inconveniente a cui ho accennato, che gli animi dei periti si aizzino troppo e diventino partigiani.

Vedete di far sì che i periti non siano chiamati al dibattimento da interessi opposti, perchè si possa essere sicuri che non vi sia niente di erroneo, niente di viziato.

Signori, ho finito, e domando scusa se ho trattato un argomento nel quale io non mi sento punto competente. Ma l'ho fatto perchè mi pareva opportuno che nella presente discussione esso non fosse trascurato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Franceschini.

Franceschini. Non intendo menomamente di fare un discorso, specialmente in questo momento, ed anche perchè l'onorevole relatore comincia la sua relazione dicendo che deve mantenersi in modesti confini.

Così io mi guarderò bene dal domandare all'onorevole ministro guardasigilli quali siano le sue idee intorno ai varii progetti che sono stati presentati al Parlamento, sull'ordinamento giudiziario; ma, quantunque l'onorevole relatore, nella sua relazione abbia creduto di fermarsi, dirò così, alla porta del tempio della giustizia, e di non farvi neppure un passo dentro, io mi permetterò di desumere dalla relazione stessa l'obbietto delle mie parole, che formano una interrogazione più che un discorso.

L'onorevole relatore dice, e dice molto giustamente, che opera ragionevole e savia sarebbe di rompere oramai gli indugi dannosi per la riforma dell'ordinamento giudiziario, dappoichè, prolungandosi, non possono che peggiorare le condizioni dell'amministrazione della giustizia, primo bisogno e fondamento della civiltà di un paese.

Io fo mie queste eloquenti ed assennate parole dell'onorevole relatore.

Soggiunge però: credo difficile che, per ora, si possa procedere ad una riforma dell'ordinamento giudiziario.

Credo quindi che sia opera molto assennata procurare di accelerare, per quanto è possibile, quelle riforme, che sono richieste da urgenze. Ed a me pare, se non prendo equivoco, che, fra queste riforme reclamate in tutti i nuovi disegni di legge che sono stati in vari anni presentati al Parlamento, ve ne sia una, sulla quale può dirsi quasi unanime il consenso della grande maggioranza del paese.

E questa riforma (l'onorevole ministro spero ne sia anch'egli come me pienamente persuaso) è di addivenire una buona volta alla istituzione di un'unica Cassazione.

Io non enumero, per tema di offendere la sapienza dei miei egregi colleghi, i gravissimi inconvenienti che ogni giorno derivano dal mantenere ancora cinque diverse Cassazioni e cinque diverse giurisprudenze con danno grandissimo della retta ed imparziale amministrazione della giustizia.

Prego quindi l'onorevole ministro perchè egli non solo si adoperi coi suoi grandi lumi e il suo elevato criterio alla riforma del Codice penale italiano, ma anche a condurre a termine il nuovo organamento giudiziario, a capo del quale deve sicuramente stare, come è nei voti di tutti, la istituzione di una Cassazione unica italiana.

Non aggiungo altro perchè credo non sia questa nè l'ora nè il momento di sollevare altre gravi questioni, come hanno fatto alcuni dei miei onorevoli colleghi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Indelli.

Indelli. Ho domandato di parlare tocco da quella forza irresistibile di cui ha parlato l'onorevole Righi.

Ma, o signori, i papaveri della Camera d'oggi mi hanno potentemente calmato. Conosco troppo il bilancio di grazia e giustizia: so che niun altro bilancio più di esso offre occasione di parlar sui capitoli.

Per ciò riservandomi di parlare su questi, rinunzio a farlo per oggi nella discussione generale (*Bravo!*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cuccia.

Cuccia. Io non ho grande premura perchè venga presentato alla Camera il disegno di legge sui manicomiali criminali e quello sul divorzio.

Anzi se mi fosse permesso dare un consiglio, io direi all'onorevole ministro guardasigilli di non aver troppa fretta per questi due progetti, tanto più che se un'ambizione deve avere il ministro di giustizia in questo momento, mi pare che

quella sia di dotare finalmente il paese del tanto studiato ed aspettato Codice penale, non fosse altro, per cancellare quest'ultimo avanzo di antiche divisioni; non fosse altro, per dotare finalmente l'Italia di unica legge penale, quand'anche non potesse essere intrinsecamente ottima.

Dopo ciò io pregherei il ministro, il quale certamente ci avrà pensato, di lasciare per ora da parte i progetti di nuove codificazioni perchè, per quanto si possa vivere lunga vita sono sicuro che la legge di natura resisterà a questa ambizione; infatti avete visto che per il Codice penale sono 25 anni che si lavora, ed ancora non sappiamo quando l'avremo.

Dunque un po' di sosta nei grandi lavori di codificazione e pensiamo piuttosto a ritoccare quei punti della nostra legislazione nei quali è sentito il bisogno della riforma. Quindi io non domando al ministro che voglia darci un progetto del Codice di procedura penale o civile e nemmeno domando che voglia ripresentarci il progetto di legge sulla riforma dell'ordinamento giudiziario completa in tutte le sue parti, perchè un progetto così vasto e che tocca tanti interessi è impossibile che passi, senza una lotta lunghissima di cui l'esito e la durata sono imprevedibili.

L'ordinamento progettato dall'onorevole Tajani trovasi ancora allo studio dell'altro ramo del Parlamento e dovrà ora passare sotto gli occhi del nuovo guardasigilli, il quale certamente, se ne accetterà una parte, non ne accetterà l'altra; e nessuno può garantire la sorte di questo progetto, se verrà in discussione e di qualunque altro progetto nuovo e completo, in cui dovesse per necessità comprendersi l'istituto della magistratura suprema, come consigliava l'onorevole Franceschini, dicendo che qui siamo tutti d'accordo nel volere che si cominci dal vertice, formando cioè la Cassazione unica.

Mi permetto di dire all'onorevole Franceschini, a questo proposito, che egli potrà avere questa opinione, e che l'avranno anche molti altri; ma è giusto che il paese sappia che c'è una gran parte nella Camera che ha un'opinione perfettamente opposta.

Non si creda che sia la cosa più facile del mondo il disprezzare o il vincere i grandi interessi che resistono e resisteranno potentemente all'unificazione della Cassazione.

Ma il miglioramento della magistratura è un'altra questione; è una riforma che si promette indarno da molte Legislature, e per cui si è impegnata perfino la parola del Re.

Ho sentito dire poco fa dall'onorevole Righi: per carità non fomentiamo questa abitudine di chiedere ogni giorno il miglioramento dei magistrati perchè a questo modo si finirà col demoralizzare la magistratura attuale, perchè quasi quasi si vuol far comprendere che tutto quello che c'è è cattivo, e tutto il buono deve venire.

E l'onorevole Righi, per temperare tutto ciò che si dice sulle infelici condizioni della magistratura, suggeriva di dire tutto il bene possibile, sodisfacendola nell'amor proprio e ricompensandola in certo modo del ritardo che si frapponesse alle promesse riforme.

Io veramente capisco questo modo fino ad un certo punto, perchè mi pare che si voglia con ciò consigliare il metodo di quelli che non avendo delle buone vivande, con cui nutrirsi, si contentano semplicemente del fumo di esse.

Io ritengo che questo bruciare incenso alla magistratura, e pascerla tuttodi di vane lodi, senza rialzarne con opportuni provvedimenti e con buone leggi, il prestigio, non sia nè opportuno, nè giusto. Senza dubbio gli alti meriti di virtù e dottrina, di cui la magistratura italiana è fornita, non v'è chi li disconosca, specie poi nel Parlamento; ma nello stesso tempo la infelice, disagiata condizione in cui si trova, si deve dirla e ripeterla ogni giorno perchè finalmente Parlamento e Ministero provvedano.

Ma come? Io credo che dovrebbesi adottare il sistema di venir riformando poco a poco. Invece di cominciare dal vertice, io comincerei dalla base. Qualche piccola cosa si è fatta e si sta facendo ancora quello che è possibile; ma si faccia il dippiù e prontamente, tanto che il paese sappia che le progettate riforme, se non vengono tutte di un colpo, egli è perchè questo non è possibile, ma intanto qualche cosa si va facendo.

Per esempio, signor ministro, io per due anni nella Camera, mi sono permesso d'interessare il guardasigilli perchè nell'aspettativa delle grandi riforme, si fosse pensato a mettere la magistratura sotto il diritto comune, finanziario e amministrativo del regno. E qual'è il diritto comune? Tutti i funzionari dello Stato, niuno eccettuato, hanno diritto quando rimangono in un ufficio e in un grado per un numero d'anni, di vedere aumentato in certe proporzioni il loro stipendio con i cosiddetti aumenti sessennali.

Alla magistratura non ci si è mai pensato; se nonchè quando alla Camera se ne fece parola, i ministri guardasigilli, citerò l'onorevole Pessina e l'onorevole Tajani, dissero: sì, è una cosa che va studiata; ma gli anni passarono e non si studiò mai.

Ho voluto vedere la relazione del bilancio e i nomi dei componenti la Sotto commissione, l'onorevole Fili-Astolfone, l'onorevole Arcoleo, l'onorevole Merzario, l'onorevole Guido Baccelli, tutte persone che si interessano del benessere e del miglioramento della magistratura, ma parmi che neppure essi abbiano trovato modo di occuparsi della questione.

Alla Camera se ne è parlato, e, qualche volta sotto voce, qualche volta a voce alta, si è detto che è necessaria una legge.

Eppure senza bisogno di legge apposita, ma con regio decreto e con articoli di bilancio, è stato esteso questo beneficio a tutti i funzionari dello Stato; ma sia una legge, sia un articolo del bilancio, certo, questa questione che ha per oggetto di migliorare la condizione dei funzionari dell'ordine giudiziario si è voluta sempre evitarla.

Si dice che non essendosi provveduto nei precedenti esercizi sia meno opportuno di sollevare oggi la questione, per le condizioni del bilancio. Ma non si chiedono larghezze, ma un atto di giustizia riparatrice che non costerebbe molto.

Nè si dica che i magistrati hanno le categorie perchè in tutti gli impieghi vi sono le categorie e le classi, ma ciò non toglie che si resti nella stessa categoria o classe per più di sei anni.

Nonostante le categorie, o signori, vi sono magistrati del regno d'Italia, giudici di tribunale, presidenti e consiglieri di appello, i quali stanno a quel posto con lo stesso stipendio da dieci o da quindici e più anni.

Or dunque, signori, io ripeto, che, per mostrare che la magistratura va trattata dal Parlamento con quella stima, che richiede l'alta e faticosa sua missione, credo necessario, per lo meno, che il ministro di grazia e giustizia dica apertamente le ragioni, per le quali è necessità suprema tenere la magistratura sotto questo diverso trattamento.

Si dica pure che le finanze italiane non sono buone a sostenere le spese reclamate per il buon andamento dei pubblici servizi, se non che per i lavori pubblici, e per l'istruzione pubblica, per la marina, e per la guerra; si dica che abbiamo milioni per andarli a spendere nel Mar Rosso, ma che non possiamo sostenere la spesa di 3, o 400 mila lire, non so a quanto esattamente ammonterebbe la cifra, per remunerare i funzionari dell'ordine giudiziario... Si dica apertamente questo, se vuolsi, ma non si ripeta che la cosa va ancor studiata.

Se non altro coloro che amministrano la giustizia sentiranno che è giustizia pure che essi abbiano questo trattamento.

Per cui, riassumendomi, mi pare di aver chiaramente detto il mio pensiero. Io desidero e fo voti che dei progetti vengano urgentemente, ma non sul complesso, lo ripeto, ma gradatamente, in ordine alle parti più difettose dell'ordinamento giudiziario attuale.

Come egualmente desidero che alcune parti del rito penale e civile vengano prontamente ritoccate. Veda, signor ministro, se fosse possibile porre oggi la questione: quale sia più urgente al paese, il Codice penale o quello di procedura penale? Io francamente risponderei subito: Quello della procedura! E sapete perchè? Perchè finalmente il Codice penale è la tariffa dei birbanti, è il modo di trattare i colpevoli; mentre la procedura è la difesa dell'innocente, è la garanzia delle persone oneste.

Dunque se c'è un bisogno, un'urgenza, è per la procedura, non per il Codice. Ma siccome il Codice si è studiato tanto, è giusto che arrivi in porto. Ecco perchè io dico: approvate pure il Codice penale! Ma intanto voglia il ministro pensare prontamente a ritoccare alcune parti del rito penale che sono un vecchiume, un perditempo, la negazione della libertà individuale, che producono le lungaggini dei processi penali e un dispendio enorme. Lo stesso potrei dire per la procedura civile e potrei anche accennare al Codice civile. Ma io non mi voglio inoltrare in questo argomento, avuto riguardo all'ora in cui parlo.

Dico solo che per tener vivo questo studio dei particolari della nostra legislazione e dei punti che reclamano di essere ritoccati, bisogna che il ministro guardasigilli sia fiancheggiato da una istituzione di cui ebbi già a parlare lo scorso anno ma invano e che si è adottata dal ministro delle finanze. Faccia riscontro all'*osservatorio doganale* delle finanze un *osservatorio giuridico* del Ministero di giustizia. Vengano ivi studiati giorno per giorno i miglioramenti che fa la legislazione civile e penale all'estero; si prenda ivi nota giorno per giorno delle grandi questioni che scindono la magistratura giudicante; si tenga ivi nota continua, assidua, intelligente, delle grandi questioni che agitano la giurisprudenza, per le quali ne viene che, in uno stesso paese, secondo che si dipende dall'una o dall'altra Corte, si ha un diverso trattamento legale. E con questo studio assiduo continuo si vengano raccogliendo i materiali per preparare delle piccole leggi che consacrino quei tali principii, quei tali ritocchi, quelle tali riforme, su cui già la coscienza dei dotti, la coscienza pubblica si è nettamente pronunziata, e per cui manca soltanto l'autorità della proclamazione legislativa.

In questo modo verranno le riforme, non i Codici. A lungo andare poi, quando queste riforme avranno potuto raggiungere un numero ed un'importanza tale da rendere necessario un lavoro di coordinamento, allora sarà il caso di rifare il Codice.

Insomma i Codici non si improvvisano: ci vuole una lunga serie di anni per avere dei Codici, e per quanto sia desiderabile che la legislazione soffra meno mutamenti che sia possibile, tuttavia io credo che sia utile, nell'interesse della società, che i difetti constatati vengano al più presto possibile corretti.

Io prego l'onorevole ministro di voler prendere in esame questo concetto, e a non volermi dare la risposta che mi fu data l'anno passato dall'onorevole guardasigilli Tajani, il quale mi rispose: ma, in sostanza *quod petis intus habes*, perchè questa Commissione c'è.

Per quanto io mi sappia, al Ministero di grazia e giustizia, ci sarà la Commissione di statistica e forse qualche altra Commissione incaricata di speciali lavori legislativi; ma una Commissione di uomini competenti, col mandato di guardare giorno per giorno, e continuamente, senza interruzione, i progressi della legislazione civile, penale e commerciale all'estero, e di studiare le gravi questioni che questi tre rami della legislazione hanno sollevato nel regno, io so che non c'è; e, se non c'è, pregherei il ministro, di volere, quando ne avrà il tempo, pensare ad istituirla.

E se questa mia preghiera sarà accolta, potrebbe, forse, essere il caso di soddisfare un altro voto dalla Camera espresso e ripetuto tante volte quale è quello di creare un buon vivaio per la magistratura. Quante volte si è detto e l'onorevole Righi lo ha detto oggi: non basta la severità degli esami, ma la bella prospettiva, l'avvenire, dovete far brillare dinanzi agli occhi di quei giovani valorosi che vogliono dedicarsi alla magistratura.

Ma, siccome questo avvenire promettente non può essere che la conseguenza di una grande e completa riforma giudiziaria, così, per reclutare magistrati buoni, dovremo forse aspettare la grande riforma, che è difficile, anzi impossibile ottenere, in un breve numero d'anni.

Ma, intanto, o signori, i buoni magistrati, i vecchi magistrati vanno diminuendo, di giorno in giorno, e bisogna rinsanguare la milizia togata. Si è detto sempre: chiamate a raccolta qui in Roma i migliori elementi, ad una gara difficile, e fate sì che coloro i quali arrivano a superar questa gara, possano immediatamente, aver tale una

posizione, da contentare l'ambizione di un giovane di valore.

Quei giovani che, oggi, avendo grande ingegno e molti studi, non trovano altra uscita, che nell'insegnamento pubblico, chiamateli alla amministrazione della giustizia, promettendo loro, in via eccezionale, una remunerazione che equivalga quella di un professore universitario; teneteli a lavorar qui, nella capitale del regno, sotto gli occhi del ministro, nei più importanti uffici giudiziari o nell'osservatorio giuridico, per tre o quattro anni, e, poi, fateli uscire o consiglieri di appello, o giudici di prima categoria, o vice-presidenti di tribunale. Che male c'è che, a 28 o 29 anni, si possa avere un posto di quel grado? Sarà questo lo stato maggiore, sarà questo il corpo scelto da cui verranno i migliori elementi, salvo, poi, ripeto, a sollevare, a poco a poco, gli esami ordinari che si fanno per gli uditori e per gli aggiunti.

Insomma io mi auguro che le vacanze estive, che stanno per arrivare, vogliano essere per ministro guardasigilli l'epoca propizia per concepire e maturare una serie di progetti che valgano finalmente a far vedere e toccar con mano, che per il Governo ed il Parlamento la riforma giudiziaria non è una lustra, non è una bandiera che si sventola di tanto in tanto per amor di popolarità ma è un proposito serio su cui Governo e Parlamento insistono con tutte le forze, ed intendono d'attuare al più presto possibile (*Benissimo!*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Napodano.

Napodano. Dirò pochissime parole, dopo gli elaborati discorsi degli oratori che mi hanno preceduto, e specialmente dopo le opportune e dotte osservazioni fatte poc' anzi dall'onorevole Cuccia.

Nessuno più di me ha visto con compiacenza il ritorno dell'onorevole Zanardelli alla direzione dell'importante dicastero di grazia e giustizia. Egli però permetterà che i suoi amici stiano desti, e gli ricordino la grave responsabilità che egli assume dinanzi al paese ed alla Camera nel portare a termine, e mettere in pratica, alcune riforme che sono reclamate dalla necessità stessa delle cose.

Io dichiaro francamente che da un decennio a questa parte il Ministero di grazia e giustizia è stato il più refrattario, tra i vari rami della pubblica amministrazione, a portare innanzi opportune riforme, sia nel campo della legislazione, sia in quello della riforma giudiziaria. Se si eccettua il Codice di commercio, il quale porta il nome dell'onorevole Zanardelli, e che io ricordo a ragion d'onore, giacciono, non so se seppelliti nella pol-

vere, ma certamente in luogo dimenticato, alcuni importanti disegni di legge che pure erano reclamati da imperiosi bisogni della nostra vita civile.

Il primo è il Codice penale.

Ma è credibile che oggi ancora in Italia la stessa azione criminosa sia diversamente considerata secondo il luogo in cui essa è avvenuta, e diversamente punita?

Io poi non ho bisogno di ricordare come il procedimento civile abbia dato luogo a inconvenienti ai quali i ministri di grazia e giustizia si affrettarono a provvedere, presentando disegni di legge sui quali furono presentate anche le relazioni, ma non vennero discusse. Si propose e si sente il bisogno di provvedere ad una tariffa comune per gli onorari degli avvocati e procuratori; perchè, o signori, pare incredibile, le parcelle giudiziarie variano col variare dei luoghi. Una causa che si fa a Roma costa 100, una causa che si fa, poniamo, a Cosenza, costerà 20. Ora non è possibile che la giustizia costi disugualmente col variare del territorio nella stessa nazione; eppure questa tariffa degli onorari e dei diritti degli avvocati e procuratori è rimasta nel dimenticatoio del Ministero di grazia e giustizia.

Per ultimo la riforma dell'ordinamento giudiziario. Io sul proposito ho bisogno di rivolgere una speciale preghiera al ministro guardasigilli perchè mi dica quali siano le sue intenzioni e i suoi proponimenti intorno alla riforma dell'ordinamento giudiziario, e principalmente se egli intenda di mantenere, di accettare puramente e semplicemente il progetto di riforma giudiziaria presentato dal suo onorevole predecessore al Senato del regno; o fino a qual punto egli intenda di seguirlo, quali modificazioni apportarvi, e in quale ordine d'idee egli vorrà aggirarsi.

E non dico solamente della Corte di cassazione unica a cui limitava l'onorevole Franceschini il suo discorso, perchè al riguardo debbo dichiarare all'onorevole Franceschini che egli può contare il mio modesto nome tra coloro che dissentono dall'opinione che sia necessario avere una Corte di cassazione unica. Imperocchè la varietà della giurisprudenza che lamentava l'onorevole Franceschini non cesserebbe anche con una sola Corte di cassazione, perchè sono le stesse Corti di cassazione che non sono d'accordo con loro medesime. Dimodochè non bisogna trarre da ciò un argomento per augurare al paese questa riforma.

L'ordinamento giudiziario va guardato da un punto di vista assai più elevato; vale a dire bisogna trovare modo che il numero dei magistrati sia ridotto, ma che l'amministrazione della giu-

stizia sia fatta nel minore tempo possibile, e colla maggiore economia possibile di spesa.

Ora io prego l'onorevole guardasigilli di manifestare, così, nelle sue linee generali, le riforme che egli si propone di attuare. Certo non si tratta di cosa nuova pel suo ingegno, egli che già tenne i sigilli dello Stato con compiacenza di tutti e col plauso del paese.

Seguendo l'idea dell'onorevole Cuccia, che, pur aspettando il meglio, si possa qualche volta essere contenti del poco, io pregherei l'onorevole guardasigilli di migliorare la condizione degli uditori giudiziari. Questa classe, che rappresenta, per così dire, lo stato maggiore, come ben disse l'onorevole Cuccia, che è il semenzaio dei buoni magistrati, della magistratura collegiale, rimane in tale posizione otto, dieci, e persino dodici anni, prima di raggiungere il modesto stipendio di 3 mila lire annue, quante certamente non rappresentano nemmeno la metà di quello che in altre professioni si possono guadagnare. Ora, non crede l'onorevole ministro che una grande causa della mancanza di buoni magistrati non sia questo impoverimento, in cui la magistratura si trova nei suoi primi gradi?

Non gli pare questo il punto di partenza per migliorare immediatamente lo stato della magistratura?

E vi è anche un'altra cosa: poichè e la magistratura e l'avvocheria hanno comuni gli studi ed i fini, come l'educazione giuridica, perchè l'onorevole ministro non fa innanzi qualche passo più ardito e, valendosi anche del diritto che gli accorda la legge sull'ordinamento vigente, perchè non apre le porte della magistratura a quegli avvocati distinti i quali pure entrerebbero volentieri nella magistratura, purchè si concedesse loro posti più elevati di quelli che oggi si offrono ad essi? Chi volete che dall'avvocheria passi all'ufficio modesto di pretore? Soltanto quegli avvocati o che non hanno cause, o che per altre ragioni hanno potuto cadere nella indigenza. Ma se ai molti avvocati distinti che pure abbiamo si aprisse l'adito ad essere consiglieri di Corte di appello, o procuratori generali, o sostituti, o giudici di tribunale, creda l'onorevole ministro che, pur mantenendoli in una misura più scarsa rispetto ai giudici di carriera, egli migliorerebbe di assai le condizioni scientifiche della nostra magistratura.

Al riguardo adunque, onorevole ministro, noi suoi amici ci affrettiamo a sottometerle delle osservazioni, perchè Ella ne faccia quel giusto peso che crederà nel suo elevato criterio. Soprattutto però io mi aspetto dalla sua cortesia una risposta la

quale mi assicuri di quello di cui ho piena fiducia: che, cioè, come il Codice di commercio porta accanto alla firma del nostro Re, il suo nome, Ella, onorevole Zanardelli, voglia e possa in un tempo relativamente breve dare al Paese la riforma dei procedimenti civili, la unificazione del Codice penale, la tariffa degli onorari dell'avvocato e soprattutto la legge sull'ordinamento giudiziario. (*Bravo!*).

Presidente. Rimanderemo a domani il seguito di questa discussione.

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Fagioli a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Fagioli. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge per la perenzione di istanza nei giudizi avanti alla Corte dei conti.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Il presidente dichiara nulla la votazione a scrutinio segreto per mancanza del numero legale.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*Gli onorevoli De Seta e Fabrizj numerano i voti.*)

Dalla numerazione dei voti risulta che la Camera non è in numero. Dichiaro quindi nulla la votazione a scrutinio segreto che sarà rinnovata domani; avvertendo che sarà pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* il nome dei deputati che non si troveranno presenti alla votazione e non saranno muniti di regolare congedo.

La seduta termina alle ore 6.25.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Rinnovamento della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1886 al 30 giugno 1887 e riepilogo del bilancio rettificato. (157)

2. Svolgimento di un'interrogazione dei deputati Figlia ed altri al ministro dei lavori pubblici.

3. Seguito della discussione sullo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia, giustizia e culti; dell'entrata e della spesa del Fondo per il culto, per l'esercizio 1887-88. (89)

Discussione dei disegni di legge:

4. Stato di previsione della spesa per il Ministero di agricoltura, industria e commercio nell'esercizio finanziario 1887-88.

5. Acquisto di materiale galleggiante per la navigazione del lago di Garda e ampliamento del cantiere di Peschiera. (153)

6. Distacco dal mandamento di Borghetto dei comuni di San Martino in Strada e Cavenago d'Adda e loro aggregazione al 2° mandamento di Lodi. (179)

7. Aggiunte all'elenco delle opere idrauliche di seconda categoria. (106)

8. Concessione al comune di Roma del Palazzo in via degli Incurabili dal numero civico 5 al 12 (109).

9. Perenzione d'istanza sui giudizi avanti la Corte dei conti (168).

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1887. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno).

